


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

---

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA

---

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

---

## PARTE PRIMA

---

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

---

## SOMMARIO

### **LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 29**

**Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018 . . . . . pag. 2**

### **LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 30**

**Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018 . . . . . pag. 39**

### **LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 31**

**Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari  
2018 - 2020 (*Pubblicata su Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 18 del  
29.12.2017, parte I*)**

### **LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 32**

**Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed  
intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) . . . . . pag. 50**

### **LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 33**

**Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in  
materia di commercio) . . . . . pag. 53**

**LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 29****Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018.**

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 5 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:  
"3ter. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i comuni trasmettono alla struttura regionale competente un rapporto contenente gli esiti dei procedimenti svolti nel corso dell'anno precedente aventi ad oggetto la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 13 e la pronuncia di VAS ai sensi dell'articolo 10 della presente legge."
2. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì l'approvazione di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, tale procedura può essere condotta, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, nell'ambito della procedura di VAS. L'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA."
3. Il comma 1bis dell'articolo 16 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
4. Il punto 1 dell'Allegato A (Piani e programmi e modifiche di piani e programmi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 13) alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:  
"1) incremento di carico insediativo o modifica delle condizioni di deflusso all'interno di aree inondabili con tempo di ritorno fino a duecento anni o in aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata o interventi che interessino aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete Ecologica Ligure;"

**Articolo 2**

(Ambiti territoriali strategici di rilievo regionale e interventi di rinnovo edilizio)

1. Costituiscono ambiti territoriali strategici di rilievo regionale finalizzati alla realizzazione di interventi di cui all'articolo 4, comma 11, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, i seguenti:
  - a) Waterfront di levante di Genova;
  - b) ambito urbano del porto antico di Genova costituito dal ponte Parodi e calata Santa Limbania con l'edificio Hennebique e le aree e gli edifici retrostanti;

- c) aree di intervento del Distretto 4 - Sestri Ponente del P.T.C. dell'Area Centrale Ligure: AI 4 Litorale di Multedo, AI 6 Cantieri navali, AI 7 Stazione di Sestri Ponente, AI 8 Polo Industriale di Sestri Ponente, AI 10 Aeroporto, AI 11 Parco scientifico tecnologico di Erzelli, AI 11 bis Monte Gazzo, AI 12 Polo siderurgico non a ciclo integrale di Cornigliano;
  - d) Isola Palmaria a Portovenere;
  - e) Waterfront di La Spezia;
  - f) ex parco ferroviario del Roja a Ventimiglia;
  - g) Parco Costiero del Ponente del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) (ex tracciato ferroviario).
2. Per gli ambiti di cui al comma 1, la Regione promuove la formazione degli atti di intesa con i comuni interessati, le Autorità Portuali e con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio in presenza di beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, aventi i contenuti di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, stabilendone le modalità di attuazione e programmando le risorse economiche necessarie per la loro realizzazione. Con l'atto di intesa può essere nominato un Commissario straordinario regionale cui è demandato il compito di agevolare l'attuazione dell'intesa e la realizzazione degli interventi previsti, attraverso azioni e di indirizzo, supporto e coordinamento.
  3. I comuni, d'intesa con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio in presenza di beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 134 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni possono proporre alla Regione l'individuazione di ulteriori ambiti territoriali strategici di rilievo regionale finalizzati alla realizzazione di interventi di cui all'articolo 4, comma 11, della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni e proporre interventi di rinnovo edilizio ricadenti negli ambiti di tipo IU, SU e NI-CE del vigente PTCP che siano volti al rifacimento dei prospetti degli edifici.
  4. All'atto di intesa relativo all'ambito territoriale strategico di rilievo regionale è allegato lo schema di assetto con l'indicazione delle condizioni vincolanti e dei contenuti variabili in sede di attuazione degli interventi che non comportano la modifica dell'intesa e dei termini massimi di attuazione; all'atto di intesa relativo ai progetti di rinnovo edilizio sono allegate le prescrizioni relative alle modalità tecniche di esecuzione degli interventi, l'individuazione degli edifici oggetto di intervento e i termini per l'esecuzione dei lavori.
  5. L'atto di intesa, ove necessario, produce gli effetti di variante dei vigenti piani urbanistici e territoriali, generali e di settore, di livello comunale e regionale ai sensi della vigente legislazione regionale e in tal caso è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale di cui alla vigente normativa in materia e di pubblicità e partecipazione nei modi e con i tempi stabiliti con lo stesso atto.
  6. L'atto di intesa può stabilire, altresì, le riduzioni dal contributo di costruzione per la realizzazione degli interventi e le altre agevolazioni economiche, fiscali e tributarie che possono essere applicate, rientranti nelle competenze della Regione e del Comune, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente legislazione.
  7. Per l'attuazione di interventi da parte di soggetti privati all'atto di intesa è allegato il relativo schema di convenzione contenente le relative obbligazioni.
  8. L'atto di intesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale e con provvedimento del competente organo comunale; laddove comporti variante ai piani urbanistici e territoriali di cui al comma 5, è adottato con deliberazione del consiglio comunale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.
  9. L'atto di intesa stabilisce le modalità di esercizio della sorveglianza, della verifica dell'attuazione degli interventi e del monitoraggio degli effetti ambientali prodotti.
  10. Gli atti di intesa, i relativi allegati e tutti i documenti prodotti vengono pubblicati in una apposita sezione del sito web della Regione Liguria alla sezione relativa all'Urbanistica e alla pianificazione territoriale.

### Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e laddove gli ampliamenti in senso verticale comportino la realizzazione di un nuovo piano" sono sostituite dalle seguenti: "o comportanti sopraelevazioni".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 bis della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dichiarazione di inizio attività obbligatoria subordinata" sono sostituite dalle seguenti: "permesso di costruire subordinato".
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è soppresso.

### Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "o, nel caso di impianti soggetti a procedura di VIA da parte della Regione." sono sostituite dalle seguenti: "In caso di impianti sottoposti a VIA trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "superficie agibile" sono sostituite dalle seguenti: "superficie utile".
3. Al comma 2 bis dell'articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "superficie agibile" sono sostituite dalle seguenti: "superficie utile".
4. La rubrica dell'articolo 52 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "(Modalità per il controllo da parte della Provincia o della Città metropolitana degli abusi urbanistico-edilizi)".

### Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e che sia stato autorizzato dal dirigente regionale competente in materia di trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "e che sia iscritto nell'elenco di cui all'articolo 9".
2. L'articolo 8 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 8

(Idoneità alla funzione di agente accertatore)

1. La società esercente il servizio di trasporto pubblico locale organizza e gestisce un corso, per i soggetti di cui all'articolo 6, e i relativi esami per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni alla normativa in materia di trasporto pubblico locale.
2. Il corso è articolato nell'insegnamento della disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché di nozioni di diritto e di procedura penale e alla sua conclusione si svolgono le relative prove d'esame per l'accertamento dell'idoneità.
3. La Regione emana, con deliberazione di Giunta, direttive per lo svolgimento del corso di cui al comma 2, nonché per la nomina e il funzionamento delle commissioni di esame da parte della società esercente il servizio e per il conseguimento dell'idoneità.

4. La società esercente il servizio di trasporto pubblico locale comunica alla Regione l'elenco degli idonei alla funzione di agente accertatore ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9.”.
3. L'articolo 9 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

(Qualifica di agente di polizia amministrativa ed elenco degli accertatori)

1. I dipendenti della società esercente il servizio, che hanno conseguito l'idoneità ai sensi dell'articolo 8, sono iscritti nell'elenco regionale già istituito presso la Regione.
2. All'iscrizione di cui al comma 1 consegue il conferimento della qualifica di agente di polizia amministrativa.
3. L'iscrizione nell'elenco e le eventuali variazioni del medesimo sono disposte dal dirigente regionale competente in materia di trasporti.”.

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale))

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 4 bis

(Servizi ferroviari di rilevanza storico-artistica, paesaggistica o turistica)

1. La Regione istituisce servizi ferroviari con materiali d'epoca, nei limiti delle dotazioni di bilancio annualmente assegnate, in occasione di determinate iniziative e manifestazioni, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree di rilevanza storico-artistica, paesaggistica o turistica, secondo modalità definite nell'ambito del contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale.”.
2. L'articolo 13 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

(Competenze in materia di impianti fissi)

1. In materia di impianti di trasporto con trazione a fune, tranvie, filovie e metropolitane le competenze relative alla concessione alla costruzione, all'approvazione del progetto e alla autorizzazione di inizio dei lavori spettano:
  - a) alla Regione, ove interessino più comuni appartenenti a diversi territori provinciali;
  - b) alla Città metropolitana di Genova e agli enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, ove interessino più comuni appartenenti al medesimo territorio provinciale;
  - c) al Comune ove interessino soltanto il suo territorio.
2. Le competenze relative alla concessione del servizio degli impianti di cui al comma 1, ivi comprese l'approvazione del regolamento di esercizio, l'apertura e la chiusura al pubblico dell'esercizio, l'assenso alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, le verifiche e prove funzionali ai fini della regolarità del servizio spettano agli enti di governo nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7 per i rispettivi ambiti di competenza.”.
3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“e) i minori di età che non superino il metro e quindici centimetri di altezza, salvo quanto diversamente previsto per i servizi ferroviari regionali in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.”.

#### Articolo 7

(Modifica alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)))

1. L'articolo 1 della l.r. 18/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

##### “Articolo 1

(Disposizioni attuative della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l'affidamento del medesimo servizio, i soggetti esercenti continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, il rispetto degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale.
2. Le modalità di riparto delle risorse per i servizi di cui al comma 1 continuano ad essere disciplinate dall'articolo 29 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, fino all'operatività del nuovo modello di distribuzione del Fondo regionale trasporti previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 27 giugno 2017, n. 7 (Atto di programmazione in materia di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)).”.

#### Articolo 8

(Attuazione interventi in materia di difesa del suolo)

1. Nei casi in cui alla data del 31 dicembre 2017 non siano stati trasferiti alla Regione i finanziamenti ministeriali già assegnati alle province o alla Città metropolitana per opere relative alle funzioni in materia di difesa del suolo, la realizzazione delle relative opere rimane in capo a province e Città metropolitana quali enti beneficiari del finanziamento stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare apposite convenzioni con le province e la Città metropolitana per l'avvalimento a titolo gratuito di personale trasferito alla Regione, ai sensi della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni.

#### Articolo 9

(Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

1. Al comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”.

#### Articolo 10

(Modifica alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 ter della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Nel caso in cui per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 1 si renda necessario acquisire immobili, siano essi destinati ad unità abitative o ad unità produttive dislocati sul territorio ligure al fine della definitiva demolizione, si prevede l’esclusione della presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, previsto dalla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni.”.

#### Articolo 11

(Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti))

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “anche” è soppressa.
2. L’articolo 21 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Articolo 12

(Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico))

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, nelle more della riforma delle province e degli enti di area vasta sulla base della quale rivedere il riparto delle funzioni,” sono soppresse.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “del Corpo Forestale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “dei Carabinieri Forestali”.
3. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. La carta ittica regionale, costituita dalle carte ittiche provinciali precedentemente adottate dalle province e dalla carta ittica della Città metropolitana, può essere oggetto di modifiche ove ritenuto necessario e può essere aggiornata qualora intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero per modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 1992/43/CE.”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“1bis. Ai sensi dell’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e successive modificazioni e integrazioni, è considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E’, altresì, considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dai regolamenti in materia di pesca emanati dalla Regione.
- 1ter. Nelle acque interne, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, è vietato:
  - a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
  - b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
  - c) catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

- d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
- e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
- f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

1quater. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 1 ter.”.

5. Il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. L’immissione di materiale ittico adulto è consentita, sulla base di un programma di massima e nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall’articolo 17, nelle riserve turistiche di cui all’articolo 8 da parte dei soggetti gestori e in occasione di gare e raduni di pesca di cui all’articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori, previa comunicazione alla Regione che ne valuta la coerenza con le indicazioni della carta ittica e impartisce, se necessario, le opportune prescrizioni.”.

6. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nessun termine è previsto” sono soppresse e dopo le parole: “l’incolumità pubblica” sono inserite le seguenti: “, nonché per gli interventi di somma urgenza in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisi e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione, i soggetti che eseguono gli interventi sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro le successive ventiquattro ore dell’avvenuto accesso in alveo, fatte salve le disposizioni dettate da norme di settore.”.

7. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a fornire alla Regione entro i successivi trenta giorni una relazione in merito all’intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde.”.

8. Al comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “vigilanza ittica e ambientale volontaria” sono inserite le seguenti: “da parte della Regione” e dopo le parole: “organizzati dalla Regione” è inserita la seguente: “medesima”.

9. Dopo il comma 6 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“6 bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull’intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l’esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 6, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio ittico e ambientale oggetto di tutela.”.

10. L’articolo 24 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 24

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 150,00 euro a 900,00 euro per l’esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione, la sanzione è raddoppiata; la

- sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
- b) da 30,00 euro a 160,00 euro per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
  - c) da 100,00 euro a 600,00 euro per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
  - d) da 100,00 euro a 310,00 euro per l'esercizio della pesca a strappo;
  - e) da 250,00 euro a 1.500,00 euro per l'esercizio della pesca:
    - 1) subacquea;
    - 2) con attrezzi diversi da quelli consentiti di cui all'allegato A;
    - 3) con l'uso di fonti luminose;
  - f) da 100,00 euro a 620,00 euro per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;
  - g) da 160,00 euro a 620,00 euro per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;
  - h) da 30,00 euro a 160,00 euro per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;
  - i) da 50,00 euro a 310,00 euro per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;
  - j) da 30,00 euro a 160,00 euro per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 6;
  - k) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;
  - l) da 100,00 euro a 600,00 euro per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:
    - 1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;
    - 2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;
  - m) da 50,00 euro a 300,00 euro, per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali;
  - n) da 1000,00 euro a 6000,00 euro, per le violazioni delle fattispecie di cui all'articolo 15, comma 2 ter, lettere d), e) e f).
2. Per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 15, comma 1 ter, lettere a), b) e c), e comma 1 quater, vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).
3. Si applica la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 400,00 euro per chi intenzionalmente cagiona l'interruzione o turba il regolare svolgimento dell'attività di pesca.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde alla Regione una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

5. Con le sanzioni di cui al comma 1 e al comma 2 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e n), e al comma 2 è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.
6. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.
7. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
8. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. È, altresì, introitata ogni altra somma derivante dall'applicazione dell'articolo 40 della l. 154/2016. Tutti gli introiti sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.
9. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni.”.
11. I commi 2, 5 e 6 dell'articolo 26 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

#### Articolo 13

(Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))

1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Fermo restando” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando le competenze dello Stato per il rilascio di autorizzazioni sismiche e vigilanza per infrastrutture ed opere di interesse statale nonché”.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di cui all'allegato 1 alla presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “in zone a media sismicità” e le parole da: “e a denuncia di inizio attività” fino a: “controlli a campione” sono sostituite dalle seguenti: “, SCIA e CILA”.
3. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
4. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ad autorizzazione sismica” sono sostituite dalle seguenti: “a collaudo statico”.
5. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “che provvede al relativo deposito presso la Provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “con la dichiarazione di regolare esecuzione”.
6. Al comma 2 dell'articolo 7 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nei comuni non compresi nell'Allegato 1 alla presente legge” sono soppresse.
7. Al primo comma dell'articolo 8 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “seguenti” è soppressa, le parole: “dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, come modificata ai sensi della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dal d.p.r. 380/2001” e i numeri da 1) a 9) sono soppressi.
8. Il quarto comma dell'articolo 8 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
  - “4. Le funzioni delegate sono finanziate tramite gli oneri istruttori anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni.”.

9. L'Allegato 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Articolo 14

(Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale;
  - b) da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro per l'inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
  - c) da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro in caso di costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste.
2. In casi di particolare tenuità le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte ad un quinto.
3. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

#### Articolo 15

(Semplificazione in materia di autorizzazione idraulica)

1. Sono soggetti a comunicazione alla Regione, entro trenta giorni prima della data di inizio attività, gli interventi di pulizia dell'alveo e delle sponde eseguiti a mano o con mezzi meccanici dai proprietari frontisti o aventi titolo, gli interventi di manutenzione ordinaria di manufatti in concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle sponde eseguiti dagli enti pubblici ivi compresa la movimentazione di materiale litoide nei casi di ripristino della sezione di deflusso dell'alveo, lo svuotamento di vasche di sedimentazione, vasche antincendio e briglie di trattenuta purché non comportino asportazione dello stesso.
2. La Regione, entro il termine dei trenta giorni di cui al comma 1, può disporre il diniego dell'intervento.
3. Non sono soggetti a nulla osta idraulico e a comunicazione di inizio attività gli interventi in somma urgenza eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisi e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione.
4. I soggetti esecutori degli interventi di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare alla Regione l'urgenza e l'accesso in alveo entro ventiquattro ore e a fornire relazione in merito all'intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde entro i successivi trenta giorni.
5. La Giunta regionale definisce criteri e indirizzi attuativi per l'applicazione delle procedure di semplificazione di cui al presente articolo.
6. In caso di mancata osservanza dei termini stabiliti al comma 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  1. da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione di accesso in alveo;
  2. da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della relazione in merito agli interventi realizzati.
7. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 sono destinate ad interventi di difesa del suolo.

#### Articolo 16

(Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "e dalle leggi regionali vigenti".

#### Articolo 17

(Disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Il presente articolo detta norme di adeguamento in materia di valutazione di impatto ambientale, in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).
2. Ai fini del presente articolo valgono le definizioni stabilite dall'articolo 5 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
3. In attuazione dell'articolo 7 bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione è l'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti, di cui agli Allegati III e IV alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La Regione è l'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, da assumere con decreto del dirigente competente, comprensivo del provvedimento di VIA e di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto dedotto in conferenza di servizi e rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti competenti in via ordinaria.
5. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale di riferimento:
  - a) adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA;
  - b) definisce modalità per la presentazione dell'istanza e per lo svolgimento del procedimento nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) disciplina le modalità dell'inchiesta pubblica ed adotta decisione motivata circa l'accoglimento della stessa;
  - d) integra i contenuti dello Studio Preliminare Ambientale e dello Studio di Impatto Ambientale in conformità con le indicazioni di cui agli Allegati IV e VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
  - e) nomina e disciplina il funzionamento del Comitato istruttorio di cui al comma 8.
6. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) supporta il responsabile del procedimento di VIA nell'attività istruttorio.
7. L'ARPAL è il soggetto preposto al controllo delle prescrizioni e alla comunicazione delle risultanze alla Regione per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è istituito il Comitato istruttorio per i procedimenti di VIA, al quale partecipano dipendenti regionali con adeguate competenze tecniche e scientifiche.
9. Il Comitato di cui al comma 8, in caso di progetti di particolare complessità o di carenza di professionalità interne, può essere integrato con esperti esterni, il cui compenso trova copertura negli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al comma 10.

10. All'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, provvede la Regione.
11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10 sono destinati agli adeguamenti del sistema informativo regionale in materia di VIA e alla gestione dell'attività istruttoria, di verifica e di controllo.
12. Alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 del d.lgs. 104/2017.
13. È abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

#### Articolo 18

(Modifica alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva))

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, con provvedimento comprensivo dell'autorizzazione paesaggistica” sono soppresse.

#### Articolo 19

(Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n.10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
  - “5 bis. L'atto convenzionale di locazione con l'assegnatario è escluso dall'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.”.

#### Articolo 20

(Disposizioni urgenti in materia di Centri per l'impiego)

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione della Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale), è inserita la seguente:
  - “h bis) attività gestionali in materia di servizi e politiche attive del lavoro con particolare riferimento alle funzioni dei Centri per l'impiego;”.
2. Le competenze assegnate ad ALFA ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di trasferimento del personale delle province e della Città metropolitana di Genova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l'impiego e delle risorse necessarie, come individuati e con le modalità previste dall'emananda disciplina statale in sede di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Dalla medesima data il personale a tempo indeterminato è trasferito ad ALFA e la medesima Agenzia succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della sopracitata normativa statale in corso di approvazione.
3. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l'impiego in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018, ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,

n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), fino alla conclusione di tali procedure.

4. Con apposita legge regionale, in relazione alle nuove competenze di cui al comma 1, si provvederà al riordino della normativa di settore e, ove necessario, alla riorganizzazione, anche strutturale, di ALFA.
5. Entro novanta giorni ALFA procede alla stesura di un programma di stabilizzazione prevedendo la progressiva assunzione dei lavoratori precari operanti presso la stessa in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 75/2017.
6. I Comuni che fruiscono dei servizi dei Centri per l'impiego mettono a disposizione, anche in convenzione tra loro, gratuitamente i locali sede dei medesimi ai sensi della normativa statale vigente.
7. In prima attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il personale trasferito continua a operare nella sede e con la dotazione strumentale in esercizio. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra Regione, Città metropolitana e province al fine di garantire la continuità del servizio all'utenza.

#### Articolo 21

(Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:  
"2 bis. La Regione promuove, altresì, interventi per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in attuazione di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).".
2. Dopo l'articolo 37 della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 37 bis

(Interventi contro il bullismo e il cyberbullismo)

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 bis, e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni della l. 71/2017, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela dell'integrità psico-fisica dei giovani, in particolare nell'ambito scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene, inoltre, interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.
2. La Giunta regionale istituisce, definendone altresì le modalità di funzionamento, la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo con la finalità di prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e di raccogliere informazioni sulle problematiche suddette.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 la Regione può avvalersi degli organismi di coordinamento previsti dagli articoli 35 e 36."
3. La rubrica dell'articolo 41 della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "(Interventi sperimentali e diretti)".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:  
"1 bis. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 36, comma 1, realizza direttamente, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) di cui alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale), interventi e azioni finalizzati a promuovere:

1. attività di orientamento e di valorizzazione delle competenze giovanili;
2. attività dirette alla valorizzazione della crescita culturale giovanile, anche finalizzata alla prevenzione del disagio;
3. attività dirette al sostegno dei giovani talenti.”.

#### Articolo 22

(Pacchetto giovani)

1. La Regione istituisce il Pacchetto Giovani, finalizzato ad investire sui giovani e a promuovere interventi straordinari interdisciplinari per favorire l'occupazione di qualità e lo sviluppo produttivo del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono attivate misure di politiche attive del lavoro, dalla formazione all'avviamento, e misure di sostegno agli investimenti finalizzati alla creazione d'impresa per favorire l'inserimento dei giovani nel tessuto produttivo ligure.
3. Gli interventi sono rivolti a giovani in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifiche equivalenti o in possesso di laurea specialistica o magistrale che intraprendano i percorsi mirati di cui al comma 2.
4. L'attivazione delle misure prevede l'utilizzo coordinato del Fondo Sociale Europeo (FSE), per la parte formazione e politiche attive del lavoro, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per favorire l'autoimprenditorialità nei settori nei quali sono attivate le azioni del FSE, e del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), per l'avviamento delle imprese agricole.
5. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attuati mediante misure differenziate per tipologie di utenza, per ambiti occupazionali e per settori prioritari del mercato del lavoro.

#### Articolo 23

(Lavoratori espulsi dal processo produttivo)

1. La Regione interviene a sostegno dei lavoratori non più giovani espulsi dal processo produttivo per favorirne il reintegro o la ricollocazione, mediante misure di politiche attive del lavoro e misure di sostegno agli investimenti finalizzati alla creazione d'impresa.
2. L'attivazione degli interventi è realizzata dalla Regione utilizzando in modo coordinato le misure previste dai Fondi strutturali comunitari.

#### Articolo 24

(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2014, n. 4 (Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra))

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 4/2014, è aggiunta la seguente:  
“f bis) sostenere gli sforzi delle aziende agricole e dei comuni volti alla preservazione delle coltivazioni e alla salvaguardia del territorio, tramite una più efficace azione di controllo delle specie selvatiche.”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 4/2014, è aggiunto il seguente:  
“3 bis. In vista di una più efficace tutela delle coltivazioni, nonché per rispondere con maggiore tempestività ed incisività alle richieste di intervento provenienti dai comuni, la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi, sull'intero territorio regionale, oltreché dei soggetti individuati all'articolo 36, comma 2, lettera b) della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni, anche del concorso di coadiutori appositamente formati, in coerenza con i criteri di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.”.

#### Articolo 25

(Spese di formazione dei Direttori delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale)

1. Il trattamento economico del Direttore generale delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale è integrato fino ad un importo massimo di euro 5164,57 in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio e aggiornamento, promosse dalla Regione e alle quali il Direttore generale abbia partecipato per esigenze connesse al proprio ufficio.
2. Il trattamento economico dei Direttori amministrativo, sanitario e sociosanitario delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale è integrato fino ad un importo massimo di euro 3615,20 in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio e aggiornamento, promosse dalla Regione e alle quali i Direttori abbiano partecipato per esigenze connesse al proprio ufficio.

#### Articolo 26

(Tutela legale dei Direttori delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale)

1. Le Aziende sociosanitarie liguri e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale assumono a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dai Direttori generali e dai Direttori amministrativi, sanitari e sociosanitari in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, avviati nei loro confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle loro funzioni.
2. Le Aziende sociosanitarie liguri e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale possono anticipare gli oneri di difesa di cui al comma 1 sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto d'interessi.
3. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, le Aziende sociosanitarie liguri e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale ripetono tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore generale e dei Direttori amministrativo, sanitario e sociosanitario.

#### Articolo 27

(Disposizioni sul personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure)

1. I limiti di spesa per il personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) corrispondono alle disposizioni stabilite per il contenimento della spesa adottate per gli enti del Servizio Sanitario Regionale.

#### Articolo 28

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e disposizioni di coordinamento)

1. Al comma 2 dell'articolo 77 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Il comitato etico si articola in tre distinte sezioni alle quali" sono sostituite dalle seguenti: "Al Comitato etico".
2. Il comma 4 dell'articolo 77 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Al comma 5 dell'articolo 77 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "disciplina" sono inserite le seguenti: "la composizione," e le parole: "e delle sue sezioni. La Giunta regionale determina, altresì, la composizione del comitato etico e delle sue sezioni, prevedendo, per ciascun componente, uno o più sostituti" sono soppresse.
4. Agli articoli 7, 13, 16, 20, 21, 26, 28, 28 bis, 28 ter, 28 quater, 28 quinquies e 77 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino

- IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro” sono sostituite dalle seguenti: “IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino””.

5. Ogniquale volta in una legge regionale compaiono le parole: “IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro” si deve intendere: “IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino””.

#### Articolo 29

(Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:  
“1 bis. Le Aziende possono, con apposita modifica statutaria, prevedere in Statuto la possibilità di optare, in luogo del Consiglio di amministrazione e del Presidente di cui al comma 1, per la nomina, quale organo amministrativo, di un Amministratore unico e la costituzione di un'Assemblea composta da rappresentanti degli enti già competenti alla nomina dei consiglieri di amministrazione di cui al comma 1, lettera a). Lo Statuto in tal caso dovrà prevedere, altresì, le modalità per l'esercizio dell'opzione.”.
2. Dopo l'articolo 6 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

#### “Articolo 6 bis

(Assemblea degli enti)

1. L'Assemblea degli enti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, è composta dai rappresentanti degli enti già competenti alla nomina dei consiglieri di amministrazione. Per la Regione partecipa l'Assessore competente alle politiche sociali o suo delegato. L'Assemblea si dota di un Presidente, individuato tra i suoi componenti.
2. Per la partecipazione all'Assemblea e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente non sono previsti compensi, indennità o forme di rimborso, comunque denominate.
3. L'Assemblea degli enti nomina all'unanimità l'Amministratore unico di cui all'articolo 4, comma 1 bis, e svolge ogni altra funzione prevista nello Statuto.
4. L'Assemblea degli enti è organo permanente dell'Azienda, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali.

#### Articolo 6 ter

(Amministratore unico)

1. L'Amministratore unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, ha la rappresentanza legale dell'Azienda, esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, in particolare, svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Ente, definisce gli obiettivi e i programmi di attività, nomina il Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni.
2. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea degli enti tra persone che siano in possesso di competenza ed esperienza in materia gestionale o nei settori in cui si esplicano le finalità istituzionali dell'Ente e non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, nonché nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

3. L'incarico di Amministratore unico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.
  4. In attuazione della normativa statale vigente in materia, l'incarico di Amministratore unico è svolto a titolo gratuito e dà diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate.
  5. Nel caso in cui l'Amministratore unico sia in possesso dei relativi requisiti previsti dallo Statuto, l'Assemblea degli enti può attribuirgli l'incarico di Direttore dell'Azienda.”.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
- “1 bis. Nel caso in cui l'Azienda abbia optato per la possibilità di cui all'articolo 4, comma 1 bis, l'Assemblea dei soci elegge un proprio rappresentante per la partecipazione all'Assemblea degli enti.”.
4. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dal Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “dall'organo”.
  5. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dal Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “dall'organo”.
  6. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “dell'organo” e nel secondo periodo le parole “dal Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “dall'organo”.
  7. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “il Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “l'organo”.
  8. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “delle Aziende” sono inserite le seguenti: “o revoca l'Amministratore unico, sentita l'Assemblea degli enti,”.
  9. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “delle Aziende” sono inserite le seguenti: “o revocare l'Amministratore unico, sentita l'Assemblea degli enti,”.
  10. Al comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “di amministrazione” sono inserite le seguenti: “o membro dell'Assemblea degli enti”.

#### Articolo 30

(Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012))

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “avviene” è sostituita dalle seguenti: “può avvenire”.

#### Articolo 31

(Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))

1. All'articolo 8 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di livello dirigenziale generale” sono sostituite dalle seguenti: “organizzativa complessa”.

#### Articolo 32

(Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014))

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “1° gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2019”.

### Articolo 33

(Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e disposizioni di prima applicazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque".
2. La modifica di cui al comma 1 si applica ed esplica i propri effetti sui rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

### Articolo 34

(Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
  - "5 bis. A fini di contenimento dei costi per il sistema pubblico derivanti dai tempi delle procedure liquidatorie e dalle situazioni di incapacienza di alcune comunità montane in liquidazione, i commissari liquidatori delle soppresse comunità montane versano nel Fondo di cui al comma 4, per le finalità di cui ai commi 5 ter e 5 quater, le risorse di cassa disponibili, detratte e accantonate le risorse necessarie a soddisfare i debiti liquidi ed esigibili nonché quelle necessarie alla copertura dei debiti residui e delle spese per il funzionamento della liquidazione.
  - 5 ter. Le risorse versate ai sensi del comma 5 bis sono utilizzate a favore delle soppresse comunità montane che presentano un risultato negativo della liquidazione al 30 giugno 2017 e prive delle necessarie disponibilità di cassa o di entrate accertate, per la definizione delle seguenti operazioni:
    - a) estinzione di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti non assistiti da contributo erariale al 1° gennaio 2018;
    - b) soddisfacimento dei debiti liquidi ed esigibili a favore dei comuni e loro consorzi.
  - 5 quater. La Giunta regionale assegna al Commissario liquidatore della soppressa Comunità montana che ne abbia fatto richiesta e sulla base dei dati forniti, le risorse di cui al comma 5 bis necessarie per le finalità di cui al comma 5 ter. Le modalità di erogazione sono definite nel medesimo provvedimento."

### Articolo 35

(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"13 bis. Gli appostamenti di caccia costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, non concretanti volumi chiusi, ivi compresi i cosiddetti "palchi" per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono compatibili con la destinazione agricola anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. L'installazione degli appostamenti, ai fini urbanistici ed edilizi, è considerata attività edilizia libera purché effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni."
2. Al comma 5 dell'articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", anche in deroga alle modalità di cui al comma 4," sono soppresse.

3. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:  
"7 ter. È vietato commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico."
4. Al comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "venatoria volontaria" sono inserite le seguenti: "da parte della Regione", dopo le parole: "organizzati dalla Regione" è inserita la seguente: "medesima" e le parole: "commissione istituita dalla Regione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "commissione a tal fine istituita".
5. Dopo il comma 10 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
"10 bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 10, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio faunistico e ambientale oggetto di tutela."

#### Articolo 36

(Proroga graduatorie vigenti)

1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per assunzioni a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 dicembre 2018.

#### Articolo 37

(Modifiche alla dotazione organica della Regione Liguria e dell'Agenzia "In Liguria")

1. Al fine di dare attuazione a quanto prevede il Programma turistico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa del 26 luglio 2017, n. 10, la dotazione organica della Regione Liguria è aumentata, a far data dal 1° gennaio 2018, delle seguenti unità:
  - a. n. 2 funzionari categoria D3 - profilo professionale: funzionario esperto amministrativo;
  - b. n. 1 funzionario categoria D1 - profilo professionale: funzionario amministrativo;
  - c. n. 1 istruttore categoria C profilo professionale: istruttore amministrativo.
2. Dal 1° gennaio 2018 è diminuita la dotazione organica dell'Agenzia regionale di promozione turistica "In Liguria" delle medesime unità di personale di cui al comma 1.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'Agenzia regionale di promozione turistica "In Liguria", sono individuati i dipendenti da trasferire alla Regione Liguria, relativamente ai posti di cui al comma 1, fermo restando l'assenso del personale interessato.

#### Articolo 38

(Disposizioni urgenti per la gestione commissariale dell'Agenzia "In Liguria")

1. Al fine di procedere alla riorganizzazione dell'ente in attuazione di quanto previsto dal Programma turistico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 26 luglio 2017, n. 10 e per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 37, l'incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia "In Liguria", in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato per la durata di un anno. La riorganizzazione deve anche perseguire obiettivi di contenimento dei costi e dovrà essere presentata entro centoventi giorni alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale. Il Commissario attua la riorganizzazione entro il termine del proprio mandato.

#### Articolo 39

(Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "in tutte le sue forme," sono inserite le seguenti: "comprese quelle amatoriali".

#### Articolo 40

(Modifica alla legge regionale 3 luglio 2017, n. 15 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi))

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 15/2017 sono aggiunte le parole: "A far data dal 1° gennaio 2018, con riferimento ai procedimenti edilizi non ancora conclusi relativi agli impianti eolici, trova comunque applicazione quanto disposto dall'articolo 18, comma 8."

#### Articolo 41

(Modifiche al regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale))

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del r.r. 1/1999, le parole: "trenta" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta".
2. L'articolo 35 del r.r. 1/1999, è abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 58 del r.r. 1/1999, le parole: "in costanza di coltivazione del fondo" sono soppresse.
4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 60 del r.r. 1/1999, è abrogata.

#### Articolo 42

(Spese per il personale)

1. Sono definitivamente confermate e consolidate nel bilancio regionale le risorse previste per la contrattazione collettiva integrativa decentrata di lavoro, nella misura determinata, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la costituzione dei relativi fondi per il personale dirigente e per il personale di comparto.

#### Articolo 43

(Modifica della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 33/2016 è inserito il seguente:  
"3 bis. Per garantire l'ordinaria durata triennale dell'organismo indipendente di valutazione, individuato ai sensi del comma 3, il componente esterno monocratico resta in carica sino al 31 dicembre 2019."

#### Articolo 44

(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:  
"7 bis. Agli incarichi conferiti, ai sensi della presente legge, ai titolari di cariche elettive, si applica quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione e di competitività economica), come modificato dal decreto-

legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, fatta eccezione per i contratti di lavoro subordinato. Non possono essere, comunque, conferiti dai Gruppi consiliari e dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, in quanto coincidenti con il proprio ambito territoriale, incarichi retribuiti ai Consiglieri o Assessori regionali liguri, o ad eletti in enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte la Regione o il Consiglio regionale. Al fine del legittimo conferimento ad eletti presso enti locali del territorio ligure di incarichi retribuiti, anche non di natura professionale, non si considerano coincidenti con l'ambito territoriale regionale gli enti locali posti all'interno del territorio ligure, ovvero gli enti pubblici la cui azione amministrativa sia più ampia rispetto al territorio regionale.”.

#### Articolo 45

(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))

1. Dopo il comma 6 octies dell'articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

“6 nonies. Tenuto conto di quanto previsto all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 non possono essere conferiti incarichi retribuiti, dal Consiglio regionale, ai titolari di cariche elettive. La partecipazione dei titolari di cariche elettive ad organi collegiali di qualsiasi tipo può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30,00 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive operanti in ambiti territoriale diversi da quello regionale ligure, nonché gli incarichi retribuiti conferiti e/o finanziati, ai sensi della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Rientrano, invece, tra gli incarichi di cui al primo periodo, quelli conferiti ai Consiglieri o Assessori liguri dal Consiglio regionale, dalla Regione o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il Consiglio regionale stesso presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva.”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per garantire la massima condivisione e trasparenza delle attività consiliari l'Assemblea Legislativa utilizza le tecnologie digitali, il sito web e i social network nei modi ed entro i limiti previsti dalla legge.”.
3. Dopo la lettera f), dell'articolo 15, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

“f bis) coordinare la sperimentazione di nuovi servizi multimediali e multicanali;  
f ter) coordinare la progettazione e la pianificazione della comunicazione istituzionale web e digitale.”.
4. Al comma 3 ter dell'articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e fino ad un massimo di due Vice Capo Ufficio stampa, che assumono la qualifica di Vice Capo redattore” sono soppresse.
5. Dopo il comma 3 quinquies dell'articolo 15 della l.r. 25/2006, sono inseriti i seguenti:

“3 sexies. Per garantire lo sviluppo delle attività di cui all'articolo 14, comma 2 bis, e di cui alle lettere f bis) e f ter) del presente articolo, l'Assemblea Legislativa provvede ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e qualifica di Capo redattore, un respon-

sabile della gestione del sito web e dei social media, in possesso dei seguenti requisiti generali e di eventuali ulteriori requisiti specifici individuati nel bando di selezione pubblica:

- a) laurea magistrale o vecchio ordinamento o, in alternativa, almeno dieci anni d'iscrizione all'Albo nazionale dei giornalisti;
- b) età superiore a diciotto anni;
- c) possesso della cittadinanza italiana o dell'Unione Europea;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) idoneità fisica a ricoprire l'impiego;
- f) assenza di dispense o destituzioni dalla pubblica amministrazione;
- g) assenza di condanne penali che impediscano la costituzione di un impiego pubblico.

3 septies. Il responsabile della comunicazione web e dei social media, chiamato a rappresentare la totalità dell'istituzione consiliare, è selezionato da una Commissione di Consiglieri regionali, individuata nella sua composizione in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nella misura di uno in rappresentanza di ciascun Gruppo consiliare. Svolge le funzioni di segreteria della Commissione un dipendente di categoria C individuato dalla medesima Conferenza. L'Ufficio di Presidenza, preso atto delle risultanze della selezione, provvede al conferimento dell'incarico al candidato selezionato dalla Commissione.

6. Al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "La struttura dell'Ufficio stampa" sono inserite le seguenti: " , la relativa dotazione di personale" e alla fine del comma sono aggiunte le parole: "tenuto conto delle esigenze del servizio da prestare all'Assemblea Legislativa".

7. Dopo il comma 5, dell'articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

"5 bis. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, individua un portavoce, il cui incarico è affidato con contratto di lavoro subordinato, di diritto privato e a tempo determinato, per una durata correlata al mandato del Presidente del Consiglio regionale e parametrato alla categoria D3 del CCNL Regioni e Autonomie locali e alla retribuzione accessoria media percepita dai dipendenti di pari livello economico presso l'Assemblea Legislativa. In considerazione della finalità di gestione dei rapporti politico istituzionali con gli organi di informazione e della conseguente necessaria sussistenza di uno stretto legame fiduciario sotteso a tale funzione, così come individuata dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni), per il conferimento del suddetto incarico si prescinde dal requisito obbligatorio dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti di cui al comma 2. Qualora la scelta ricada su personale dipendente a tempo indeterminato in possesso dei requisiti professionali per l'accesso alla posizione di portavoce, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico."

8. Dopo l'articolo 30 bis della l.r. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 30 ter  
(Norma di interpretazione autentica)

1. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 23, dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16, recanti modifiche alla presente legge, recanti modifiche alla presente legge e dell'articolo 29, comma 5 undecies, della presente legge si interpreta nel senso che, non essendo occorsi incrementi di risorse assegnate al medesimo fondo ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 6 con riferimento all'applicazione della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità

montane e disposizioni diverse), a decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 giugno 2011 n. 16, fermo restando che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 5 undecies, ha riguardato, a partire dall'entrata in vigore dell'allegato C alla presente legge, esclusivamente elementi relativi alla gestione giuridica del personale, il valore medio unitario della retribuzione accessoria per l'anno 2018, cifra che si ottiene dividendo le risorse stabili del fondo per il personale in servizio al 29 dicembre 2014 e che costituisce il riferimento puntuale per la definizione dei fondi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, non deve superare il valore medio unitario della retribuzione accessoria analogamente determinata per l'anno 2014.

2. Il comma 6 dell'articolo 12 bis, nella parte in cui prevede che "ai componenti del Collegio che risiedano oltre venticinque chilometri dalla sede dell'Assemblea Legislativa è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate", si interpreta nel senso che detto rimborso delle spese di viaggio è riconosciuto, per l'intera durata del mandato, solo a condizione che il componente del Collegio documenti debitamente, tra l'altro, in analogia con le ordinarie regole dell'impiego pubblico, anche mediante autodichiarazione, di non ottenere rimborso, per la medesima data, per la partecipazione ad una riunione di altro Collegio dei revisori dei Conti di un ente locale del territorio regionale, o comunque di altro collegio ugualmente non incompatibile con l'appartenenza al Collegio dei revisori dei conti del Consiglio, collocato nel tragitto tra la medesima sede regionale e la residenza del componente il Collegio."

#### Articolo 46

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

#### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 29**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 62 in data 17 novembre 2017;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 novembre 2017, dove ha acquisito il numero d'ordine 182;

- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 40, primo comma, del Regolamento interno, e alle Commissioni II, III e IV per il parere ai sensi dell'articolo 84, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio in data 23 novembre 2017;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, nella seduta del 4 dicembre 2017;
- e) la II Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, nella seduta del 7 dicembre 2017;
- f) la III Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, nella seduta del 7 dicembre 2017;
- g) la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 18 dicembre 2017;
- h) è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2017;
- i) la legge regionale entra in vigore il 29 dicembre 2017.

## 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

### **Relazione di maggioranza (Consigliere Vaccarezza A.)**

Il presente disegno di legge avente ad oggetto "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018" contiene disposizioni tese a razionalizzare ed incrementare l'attività dell'Ente Regione, anche attraverso la semplificazione della normativa regionale vigente ed, ove necessario, all'adeguamento della stessa alle disposizioni dettate dalle leggi nazionali, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal documento di Economia e Finanza regionale (DEFR).

Il testo dell'articolato del disegno di legge è il risultato di un approfondito dibattito svoltosi in sede di I Commissione consiliare, competente per l'esame di merito, nel corso del quale sono stati presentati e discussi numerosi emendamenti, rispettivamente di iniziativa dell'Esecutivo regionale e dei Consiglieri regionali, i quali sono stati in gran parte approvati ovvero hanno portato ad eliminare, in accoglimento delle diverse posizioni espresse, alcune norme dal testo della proposta originaria, ritenute più coerentemente oggetto di autonomi provvedimenti separati.

Le disposizioni più rilevanti del testo di legge apportano modifiche e integrazioni al corpo normativo regionale per conseguire i necessari adeguamenti in diversificati settori e materie di competenza dell'Ente, quali

- ambiente (disciplina della VIA e della VAS);
- urbanistica, con particolare riferimento a modificazioni alla legge sul 'piano casa', alla disciplina dell'attività edilizia e tutela del paesaggio ;
- trasporto pubblico regionale e locale;
- difesa del suolo e autorizzazione idraulica;
- tutela acque;
- definanziamento automatico per i progetti finanziati, in tutto o in parte, con risorse regionali senza vincolo di destinazione;
- servizio idrico integrato e gestione integrata dei rifiuti;
- pesca acque interne;
- costruzioni in zone sismiche;
- valutazione impatto ambientale;
- attività estrattiva;
- politiche per i minori, con particolare riferimento agli interventi contro il bullismo ed il cyberbullismo;
- controllo faunistico e modifiche alla vigente normativa regionale in materia di prelievo venatorio;
- tutela legale e formazione direttori sanità, modifiche alla legge regionale di riordino del Servizio Sanitario Regionale e conseguenti disposizioni di adeguamento;

- amministratore unico ASP;
- liquidazione comunità montane;
- ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, con particolare riferimento alle disposizioni urgenti in materia di riordino della normativa sui Centri per l'impiego, alla gestione commissariale dell'Agenzia In Liguria e disposizioni di modifica alla dotazione organica della stessa;
- modifica alla disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo.

*In conclusione, auspico che questo disegno di legge venga suffragato ad ampia maggioranza di voti da parte dell'Assemblea legislativa, al fine di consentire all'Ente Regione di raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e snellimento delle procedure, connessi anche agli indirizzi di sviluppo e crescita economica nei diversi settori di intervento da parte dell'Ente medesimo, contribuendo, altresì, ad ottenere una maggiore semplificazione normativa, con l'adeguamento del quadro legislativo tramite disposizioni di coordinamento con le recenti normative introdotte ai vari livelli istituzionali e alla sempre più rinnovata esigenza di approvare testi legislativi improntati ai caratteri dell'uniformità e dell'unicità.*

### **Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi L.)**

*Il provvedimento in esame è strutturalmente parte integrante della discussione inerente la Legge di Stabilità e il Bilancio di Regione Liguria, oltre che degli strumenti di programmazione economica e finanziaria di Regione Liguria. Per questo occorre inquadrare le misure proposte nel collegato, all'interno dell'iniziativa politica che l'attuale Giunta ha inteso sostenere per lo sviluppo della nostra Regione nei prossimi anni.*

*Su questo aspetto, in prima battuta, occorre sottolineare un dato: Regione Liguria non sta agganciando la ripresa nazionale, e i numeri contenuti della nota di aggiornamento al DEFR sono a dimostrarlo. La nostra Regione, conferma, come dice il documento, il suo essere fanalino di coda del Nord Ovest.*

*“La Liguria, nello scenario economico a livello regionale, si trova anche per questo periodo di previsione in ritardo rispetto alle altre regioni del Nord.”*

*“Saranno le regioni del nord e in particolare Emilia Romagna, Lombardia, e Veneto le regioni che nel 2018 trascineranno la crescita nazionale. Per la nostra Regione si prevede un aumento del PIL pari allo 0,6% che la colloca ad un livello inferiore anche alla crescita nazionale e solo leggermente superiore ad alcune regioni del Mezzogiorno, che hanno sempre avuto una struttura economica più debole delle regioni del Settentrione del Paese”.*

*“Nel 2017 sono previsti in rallentamento anche la spesa per i consumi delle famiglie - seppure per il 2018 se ne prevede una leggera ripresa - e gli investimenti fissi lordi, che si prevedono in ulteriore rallentamento anche nel 2018. Sono dinamiche che si riscontrano anche nelle altre regioni, tuttavia i dati relativi alla Liguria delineano un quadro economico sicuramente più fragile delle altre regioni del Centro Nord.”*

*“Anche le esportazioni che [...] per altri contesti territoriali si prevedono in robusta crescita, per la Liguria sono previste in rallentamento.”*

*Questi sono gli elementi dello scenario per la Liguria previsti e scritti, nero su bianco, nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale, che è in discussione oggi.*

*Meno crescita rispetto al resto dell'Italia, meno consumi delle famiglie, meno investimenti, meno esportazioni. A cui si aggiunge un tasso di disoccupazione più alto rispetto al resto del Nord. Anche i settori trainanti, come il turismo, negli ultimi mesi stanno dando segnali di “gelo”, e leggendo i dati del DEFR e le prospettive, ci si rischia di trovare nei prossimi anni, ad ulteriori rallentamenti. Come se non vi fosse vento che spinge la nostra Regione. O come se non si fosse in grado di prendere il vento della ripresa nazionale.*

*Ed è singolare rilevare come a livello nazionale il centrodestra critichi la ripresa come flebile e gracile, e l'insufficienza delle misure del Governo, quando poi a livello locale i risultati - che sono ancora minori a quelli nazionali - vengono salutati come una grande vittoria. V'è una contraddizione evidente, e anche una negazione della realtà, con conseguente incapacità di individuare le soluzioni idonee per cambiare rotta.*

*È complicato dare una lettura coerente all'iniziativa della Giunta Regionale per la prossima legge di stabilità e per le manovre collegate. Questo perché dalla legge di stabilità non appare compiutamente una lettura degli interventi necessari per rilanciare una Regione che sta pericolosamente rallentando nei suoi fondamentali economici, ma un insieme di misure che, o per l'impatto minimo che hanno, o per i tempi di attuazione, non sembrano in grado di invertire la rotta, ma solo di continuare il galleggiamento della Regione.*

*In più, la lettura dell'iniziativa della Giunta per il Gruppo del PD è fortemente condizionata dallo sviluppo che ha avuto la manovra, per come è stata proposta e per come è arrivata, dopo una accesa discussione.*

*Il PD ha avuto un ruolo fondamentale nel far compiere 4 passi indietro all'impostazione originaria della manovra economica. Quattro passi indietro che hanno grande rilevanza, in particolare per quanto riguarda la scelta iniziale della Giunta Toti di stanziare 5,3 milioni di risorse regionali per l'indizione di un referendum consultivo, sull'autonomia di Regione Liguria, così come chiesto da alcune forze politiche (Lega Nord e Movimento 5 Stelle). Il gruppo Regionale ha individuato questo stanziamento all'interno della proposta della Giunta e ne ha denunciato la scelta politica. Questo è avvenuto sia nel metodo, perché è singolare che si stanziino risorse per un referendum che non è mai stato indetto; sia nel merito, perché - anche a fronte delle criticità che vengono palesate in ogni occasione sull'impatto delle manovre nazionali sui bilanci regionali - decidere di destinare 5,3 milioni di euro di risorse discrezionali a sostenere una iniziativa politica di una forza di maggioranza, invece che impiegarle per le priorità generali, costituisce un fatto di gravità politica di prima grandezza.*

*Dopo la nostra denuncia e la presentazione di nostri emendamenti alternativi, il Presidente della Giunta ha comunicato la cancellazione di quei 5,3 milioni e lo stanziamento delle risorse su capitoli di maggiore priorità, come da noi sollecitato: sostegno alla grave disabilità; trasporto disabili; risorse per il fondo trasporti.*

*5,3 milioni in più per le esigenze dei liguri e 5,3 in meno per la propaganda della Lega Nord. Riteniamo questo risultato, dovuto alla nostra denuncia, un atto di grande rilevanza politica, nell'interesse dei più deboli.*

*Oltre a questo passo indietro, si segnala come la Giunta abbia cancellato 3 altre norme che hanno destato una reazione forte e di grande preoccupazione. La Giunta Regionale aveva ulteriormente allargato le maglie, dopo la proroga dello scorso anno, per quanto riguarda l'applicazione della legge 17/2012 sulle limitazioni a slot machine e al gioco d'azzardo patologico, in materia di pubblicità. Dopo la nostra protesta e quella delle associazioni, la proposta di alleggerire i divieti pubblicitari è stata ritirata.*

*Come è stata ritirata la proposta urbanistica inerente la possibilità che consentiva ai Comuni turistici che realizzavano nuovi parcheggi di costruire nuovi supermercati di medie dimensioni, senza alcun tipo di vincolo. Una norma che, per come era stata costruita, determinava una liberalizzazione degli insediamenti di medie strutture di vendita, senza alcun tipo di programmazione. Un danno ai Comuni e al tessuto economico dei Comuni. In palese contraddizione, peraltro, con una parte della linea politica dichiarata dalla Giunta Regionale, che a parole si dichiara a sostegno dei piccoli/medi servizi commerciali e poi determina una politica opposta.*

*Ulteriore norma ritirata riguarda l'apertura all'utilizzo dei fuoristrada lungo la rete escursionistica ligure, ipotizzata dalla Giunta Regionale, dopo mesi in cui la REL era stata oggetto di riforma e di discussione, con l'emergere di richieste di ulteriori tutele e valorizzazioni. A fronte del coro di voci negative all'improvvida proposta dell'Assessore Competente, anche questa proposta è stata ritirata.*

*Questi quattro passi indietro sono un risultato del lavoro dell'opposizione e della contrarietà di associazioni, Comuni che hanno - giustamente - visto la negatività delle misure e del loro impatto.*

*Tolti questi elementi, la politica economica della Giunta Toti emerge ancora di più per la sua doppia natura: "accentratrice" quando dovrebbe coinvolgere, e "annunciatrice" quando dovrebbe fare. E' accentratrice quando introduce, ad esempio, gli "Ambiti territoriali strategici di rilievo regionale e intervento di rinnovo edilizio", definendo dall'alto porzioni di territorio per cui prevedere un Commissario ad acta che ne guidi lo sviluppo. E' annunciatrice, ad esempio, quando introduce il "Pacchetto Giovani" proponendo di stanziare i fondi europei FESR-FSE-PSR che in questi due anni erano già stati previsti e mai attivati.*

*Questo solo per segnalare con alcuni esempi la scarsa capacità di incidere concretamente sulla direzione da dare a Regione Liguria.*

*Anche altre misure come il "Patto per la residenzialità" e il family support si propongono come misure "annunciatrici": il patto per la residenzialità, per come era stato impostato nella prima formulazione, costituiva un esempio singolare di impulso all'immigrazione da altre regioni, con agevolazioni fiscali rispetto ai residenti. Una misura calibrata più per favorire i flussi di persone fuori dalle fasce di età lavorative, che altro. Anche questa misura è stata riconfigurata, ma rimangono forti i dubbi sulla sua necessità ed efficacia. Soprattutto perchè non è accompagnata da alcuna politica per la residenzialità - in un mercato immobiliare con valori molto più elevati che a livello nazionale. Anche il family support non è altro che un sostegno ad una fascia piuttosto ridotta di famiglie, quelle con più di 4 figli. Casistica particolarmente minuta nella nostra Regione, che si è pensato di ridurre ulteriormente ai cittadini comunitari quando invece, sarebbe opportuno estenderla, come proporremo, almeno alle famiglie con 3 figli.*

*Come si può evincere dalla lettura della Stabilità, del Collegato e della Legge di Bilancio, il quadro delle iniziative regionali per rispondere al brusco rallentamento di Regione Liguria, risulta parziale, insufficiente e non calibrato rispetto a quello che servirebbe.*

*A completare il quadro resta anche il preoccupante ritardo nell'attuazione della programmazione comunitaria, a partire dal Piano di Sviluppo Rurale. Il 2018 sarà un anno strategico fondamentale, per la riprogrammazione delle risorse nella seconda parte del settennato, e la capacità di ogni Regione di rispettare tempi previsti sarà fondamentale per il futuro. Regione Liguria si presenta in forte ritardo e non ha previsto nella Legge di Stabilità nessun tipo di iniziativa di accelerazione ed efficientamento della spesa pubblica.*

*Così come non ha previsto alcuna misura accompagnatoria o rafforzativa delle iniziative legislative e di riforma previste dal Governo Nazionale. Nessuna previsione che dia maggiore forza al Reddito di Inclusione, la prima misura nazionale contro la povertà. Nessuna misura che dia un reale sostegno alla Legge a favore dei Piccoli Comuni. Nessuna iniziativa che dia seguito alla importante riforma del Terzo Settore. Nessuna previsione di sostegno al Dopo di Noi. Nessuna legge regionale che rafforzi il settore della cultura e della creatività, dopo le riforme nazionali. Nessuno stanziamento sul tema periferie, accanto a quelli nazionali. Solo per fare alcuni esempi.*

*Vi è una lettura burocratica delle riforme di settore nazionali, che dovrebbero aprire ad investimenti e a opportunità di interventi più incisivi, e invece vengono "recepte" in maniera neutra e minimalista. Peraltro senza neppure proposte alternative o iniziative differenti, ma in maniera non "reattiva", né "adattiva" al contesto ligure. Questa mancanza di un disegno complessivo, dopo due anni e mezzo, si rappresenta in maniera concreta sui fondamentali economici della nostra Regione, a partire dalle politiche per il lavoro.*

*Il Gruppo del Partito Democratico ha inteso avanzare - ad una sessione della Stabilità su cui ha inciso in maniera determinante per il sostegno ai più deboli con la liberazione di 5,3 milioni di euro - ulteriori emendamenti che provano a incidere in maniera più rilevante su alcuni aspetti non adeguatamente considerati dalla manovra.*

*Il primo è rappresentato da una misura molto semplice. A fronte del numero molto rilevante di finanziamenti europei, nazionali e regionali a favore degli enti locali, molto spesso i Comuni hanno difficoltà a sviluppare progetti con il proprio personale interno, o a stanziare le risorse necessarie per la progettazione. Questo significa avere meno possibilità di accedere a finanziamenti per i Comuni e minori investimenti per lo Stato e per Regione. Nell'anno 2018 verranno emessi bandi per decine di milioni di euro di programmazione comunitaria, oltre a quelli previsti a livello nazionale e regionale. E' interesse comune riuscire a spendere con efficienza tutte le risorse disponibili. La proposta è prevedere un fondo per la progettazione a cui possano attingere i comuni medio/piccoli, per poter consentire loro di progettare interventi per richiederne il finanziamento. Nel caso venga ottenuto, il contributo verrà restituito al Fondo al momento dell'incasso del finanziamento; nel caso in cui non si sia ottenuto, la somma attinta verrà restituita su più annualità al Fondo. Si tratta di una misura di sostegno concreto ai piccoli Comuni e utile per la Regione per rendere più efficiente la spesa dei fondi comunitari*

*La seconda misura riguarda una integrazione alla norma nazionale definita Art Bonus. In poche parole, chi sostiene con erogazioni liberali progetti di recupero e rilancio di beni culturali e/o paesaggistici ha un credito di imposta. Proponiamo di avanzare un credito di imposta regionale sull'IRAP, su due ambiti. Rafforzando le erogazioni sui progetti nazionali, e istituendo un importante credito di imposta per progetti regionali di cultura. Un euro investito in cultura ne genera 5 di crescita, e questa misura consentirebbe di incentivare l'arrivo di risorse anche private per progetti di interesse culturale.*

*La terza misura va a cercare di sostenere minimamente le tante organizzazioni del terzo settore e del volontariato che operano attivamente sul nostro territorio, a partire dall'assistenza alla protezione dello stesso. La norma prevede l'esenzione dal bollo auto per i mezzi che fanno assistenza (soccorso, trasporto persone, organi e sangue), protezione civile e antincendio boschivo, per le organizzazioni di volontariato e del terzo settore che operano nei rispettivi campi. Si tratta di una iniziativa di buon senso, che consentirebbe a chi fa parte di una rete importante e strutturata di godere di una semplificazione burocratica e di avere il riconoscimento dell'importanza che questi mezzi hanno per un'attività che nei fatti è a favore della collettività.*

*Come si evince si tratta di proposte concrete, che cercano - nei limiti di una legge di Stabilità così impostata - di dare ulteriori risposte a sviluppo, solidarietà e sostegno al territorio e di correggere ulteriormente una legge di Stabilità che poco ha da offrire per il rilancio concreto della Regione.*

#### **Relazione di minoranza (Consigliere Pastorino G.B.)**

*Ancora una volta la Giunta di centrodestra presenta un documento di programmazione economica in difesa, in cui non si ravvisa alcun tentativo di sviluppo del nostro territorio attanagliato da una crisi terrificante.*

*Il Presidente della Regione sembra non vedere il disfacimento economico sotto gli occhi di tutti: piccole aziende in crisi, una moria di attività commerciali e grandi multinazionali, sia tecnologiche come Ericsson sia nel settore del commercio come Rinascente, che abbandonano immediatamente o lentamente il nostro territorio.*

*L'idea di dare incentivi a chi viene a risiedere in Liguria appare del tutto tragicomica. Chi verrebbe mai a produrre in un territorio in cui gli indicatori economici sono fra i peggiori del nostro Paese e in cui la politica regionale assiste immobile a questa devastazione?*

*Del tutto non condivisibile la tecnica, ormai perpetrata a tutti i livelli, di interventi omnibus, in cui a fine anno viene inserito di tutto, in maniera contraddittoria, senza possibilità di una codificazione corretta e dove alla lunga emergono complicazioni normative che alimentano il tecnicismo, i contenziosi e le difficoltà per cittadini e operatori economici.*

*Continua...*

#### **Relazione di minoranza (Consigliere Rossetti S.)**

*Prima di entrare nel merito del bilancio, del suo collegato e della finanziaria, dobbiamo mettere in evidenza l'atteggiamento complessivo della Giunta e del Presidente.*

*Abbiamo assistito ad un comportamento poco rispettoso non solo del Consiglio Regionale e del lavoro della Commissione bilancio, ma anche degli interlocutori istituzionali, delle parti sociali, degli Enti e delle Autonomie Locali.*

*Ricordo che dopo aver presentato in Giunta la delibera di bilancio e degli altri atti normativi correlati, l'Assessore al bilancio e Presidente della Giunta ha chiesto parere al Cal (l'organismo degli enti territoriali regionali, non solo i Comuni), ha inoltrato gli atti ai Consiglieri regionali e agli altri interlocutori auditi dalla Commissione.*

*Dopo la "denuncia" del Gruppo Pd sulla posta di 5,6 milioni destinati al referendum sull' "Autonomia Regionale", in assenza di un qualsiasi atto formale sul referendum ma solo una legge della Lega Nord cui Toti non poteva dire di no, con doppio (Toti-Rixi) salto mortale (dire tutto e il contrario di tutto) la Giunta dichiara che quanto ha votato in modo unanime e distribuito per mare e per monti è "un bilancio tecnico e fatto dagli*

uffici" e infatti in Commissione arrivano decine di emendamenti. La Finanziaria viene stravolta in moltissimi articoli, molti dei quali modificati o cancellati e con l'aggiunta di nuovi.

Dunque Enti Locali e parti sociali, oltre ai Consiglieri regionali, hanno approfondito e discusso una mera bozza di bilancio.

Avevamo sconsigliato a Toti di tenere la delega al bilancio, perchè un assessore legge le delibere, le condivide con i colleghi, con gli uffici e le direzioni, le presenta in giunta e le fa votare come proprie. Ma il Presidente non ha tempo e quindi considera le delibere come "bozze degli uffici".

La cosa più grave è che abbiamo chiesto, inascoltati, di ripetere le audizioni sul nuovo testo molto modificato in Commissione. Ma per la maggioranza le audizioni sono una prassi inutile e quindi non abbiamo potuto svolgere il nostro lavoro. Noi tutti consiglieri, di maggioranza e di minoranza.

La mancanza di rispetto del ruolo e delle relazioni istituzionali caratterizza questa Giunta. Ma c'è qualcosa di più. La superficialità del procedere di Toti ci preoccupa. Leggi incostituzionali, lanci sulla stampa di iniziative non realizzate, mancanza di presenza puntuale sui problemi, molta retorica, molta comunicazione e buona immagine, ovviamente tutto pagato dalla collettività.

Ad oggi l'opposizione del Pd, non da solo per la verità, ha portato a importanti modifiche del bilancio così come proposto dalla Giunta: 1) la ricollocazione dei 5,6 milioni di euro che avevate bloccato sull'eventuale referendum sull'autonomia regionale, 2) la cancellazione degli articoli che liberalizzavano la pubblicità del gioco d'azzardo e la possibilità di fare, da parte dei concessionari, sponsorizzazioni con indiretta pubblicità. Avete fatto una bella retromarcia sulla proposta che nell'Alta Via Ligure ci fosse la libera circolazione delle moto, avete bloccato la liberalizzazione dei grandi negozi di vendita che volevate autorizzare automaticamente con la creazione di parcheggi, scavalcando autonomia comunale, programmazioni e tutele paesaggistiche, tutela dei piccoli esercizi.

Approfondendo questi contenuti ci pare difficile credere al Presidente quando dichiara che la proposta della Giunta fosse tecnica e non politica, molto difficile credergli!!

Entrando nel merito del bilancio tale approccio si manifesta nei dati e nelle norme che oggi sono all'attenzione del Consiglio

La valenza politica di questa discussione sta nel fatto che siamo a metà legislatura e quindi possiamo esprimere una valutazione strutturata sull'operato della Giunta Toti e il conseguente giudizio politico, valutando il lavoro svolto e le scelte più strutturali che, se compiute, dovrebbero lasciare il segno della legislatura.

La nostra Regione presenta un saldo negativo sul piano della crescita economica e occupazionale.

A più riprese Istat, sindacati, Camera di Commercio e, ultima, Bankitalia hanno dichiarato che i disoccupati sono aumentati, in un anno dal 9.6% al 10%, che tranne l'export calano la produzione e i consumi. La popolazione invecchia e diminuisce. Mentre il turismo gode di una favorevole contingenza internazionale, si trovano dati contraddittori sulla Liguria, aumentano le presenze notturne, ma il dato non ha un riscontro netto sulle ricadute occupazionali. Eppure le aspettative che si stanno creando per grandi lavori infrastrutturali dovrebbero essere volano di nuovi e più forti investimenti; cito ad esempio il terzo valico, la gronda, il ribaltamento a mare, i progetti per le periferie, i collegamenti stradali. Ma le statistiche ci dicono che la Liguria non ha "agganciato" la ripresa che invece, osservando gli stessi dati, caratterizza il processo di crescita nel nord e nel nord est.

Su cosa si potrebbe basare lo sviluppo della Liguria, dal punto di vista della Regione Liguria?

I fondi strutturali europei sono il primo grande volano per dare un impulso all'economia ligure. Parliamo di una massa che si avvicina ai 900 milioni di euro da spendere dal 2015 al 2021. Siamo quasi alla metà dell'opera!

Ma per fare massa critica e dare forte impulso alla crescita bisogna sviluppare una strategia che individui le filiere di produzione, le priorità e le vocazioni del territorio da sostenere. Se usati bene e in modo tempestivo, ma soprattutto in modo integrato, i tre grandi Fondi potrebbero dare un'accelerazione alla debole e lenta economia Ligure. In modo integrato, sinergico, con bandi specifici a sostegno delle attività, dello sviluppo delle imprese e delle persone che operano in quelle aziende.

*Ad oggi non c'è stato un bando regionale, una progettazione unitaria dei fondi. Tre assessori tra loro ciechi e sordi, forse troppo succubi delle prassi e delle modalità della burocrazia interna.*

*Questa è la prima, grande e grave criticità del governo Toti.*

*Abbiamo visto l'emendamento che determina, per legge, un'azione per i giovani maturati e laureati. Finalmente ci si accorge che c'è un'emergenza e finalmente si prova a operare per integrare i tre fondi, FSE, FESR, e PSR.*

*Sul piano meramente legislativo l'articolo sul "pacchetto giovani" (non faccio battute sul pacchetto, ma speriamo non sia tale...) di legge è superfluo. Già oggi la programmazione regionale può essere fatta in modo "plurifondo" e precedentemente questa modalità è stata anche sperimentata con un certo successo.*

*Ma cogliamo un barlume di connessioni, collaborazioni e volontà che da una parte sosteniamo e sollecitiamo, dall'altra non possiamo non dichiarare tardiva.*

*Infatti l'analisi della gestione dei fondi europei è ben diversa dal positivo slancio comunicativo che ha accompagnato la nascita dell'articolo di legge, non di un progetto ma per ora solo di un metodo. Cambiate pure il nome alle cose, ma ad esempio si potrebbe ripetere l'iniziativa del 1.000 giovani assunti della passata legislatura che con incentivi alle aziende aveva positivamente dato risultati occupazionali straordinari.*

*Dopo due anni e mezzo di governo possiamo entrare nel merito dell'utilità dell'uso dei Fondi.*

*Siamo in ritardo sul PSR. Penultimi in Italia, dagli ultimi dati in nostro possesso abbiamo speso il 3,5%. Siamo a rischio, ovviamente negato con la continua dichiarazione di imminenti uscite di bandi, di dover restituire decine di milioni di euro all'Europa. Il Ministero competente ha osservato che abbiamo l'80% di probabilità di perdere i finanziamenti. L'Assessore Mai ci dirà che è più bello dire che abbiamo il 20% di probabilità di non perdere denari. Ma la comunicazione alla lunga non nasconde inefficienze e incompetenza. Perdere soldi sarebbe mortale per il fragile sistema agricolo regionale. E francamente non ricordiamo alcuna azione strategica che consenta alle aziende di fare un salto di qualità. Non esiste un'azione concreta che porti a restituire parte della nostra terra all'agricoltura. Anzi abbiamo assistito alla triste vicenda per cui, malgrado le moltissime aspettative, l'assessore Mai non ha attivato finanziamenti sull'agricoltura sociale che, a suo dire, è da evitare perché potrebbe agevolare l'integrazione degli immigrati. La paura dell'invasione straniera mortifica non solo l'intelligenza, ma anche impedisce all'amministrazione di realizzare un programma comunitario che in molte regioni ha consentito la nascita di nuove aziende agricole, l'integrazione tra storiche aziende che lavorano la terra con soggetti sociali vivaci, non solo cooperative sociali, e l'aumento degli addetti.*

*Se leggete bene i due programmi, FSE e PSR, troverete già tutto scritto. E' possibile promuovere bandi integrati tra loro, uno a sostegno dell'azienda agricola, l'altro a sostegno delle competenze delle persone, agricoltori, nuovi agricoltori, persone fragili e diversamente abili che potrebbero essere avviate a un percorso di integrazione, di avviamento al lavoro, di occupazione. Ecco l'integrazione tra i Fondi, utili alle imprese e alle persone a sostegno dello sviluppo. Non fateci il pacchetto agricoltura, ma fate bandi flessibili e tesi al riuso della terra.*

*A ben vedere avete fatto peggio: abbiamo ricevuto qui in consiglio le associazioni del settore disperate perché sono fermi addirittura i fondi per la nascita di nuove aziende agricole. Alla faccia, se posso esprimermi così, dell'interesse che dichiarate per i giovani, per il tema dell'occupazione e dello sviluppo.*

*Agricoltura vuol dire, soprattutto in Liguria, conservazione e valorizzazione del territorio, migliore antidoto al dissesto idrogeologico. Prevenzione e difesa del territorio dell'entroterra. Tutto molto complicato, troppo per chi ama semplificare le questioni e vendere soluzioni da spot televisivi. Tanto è vero che avete ridotto i fondi per i Parchi, ormai condannati alla sopravvivenza, non ne avete consentito l'ampliamento, perché ai cacciatori non piacciono, come nel parco del Beigua, addirittura per motivi politici, le nomine dei presidenti per chiarire, è depositata una proposta di legge per chiudere il Parco di Montemarcello.*

*Il Fondo Sociale Europeo è forse quello più in linea tra i fondi effettivamente impegnati e quanto si è programmato.*

*Ma in tema di formazione e di sviluppo delle competenze delle persone non abbiamo riscontrato alcun processo innovativo. I bandi sono spesso sotto dimensionati, vedi quello dell'esclusione sociale che richiedeva ben più dei 10 milioni impegnati, e costantemente in ritardo. Escono tardi e gli esiti vengono dati in ritardo.*

*Malgrado ci siano statistiche molto preoccupanti sulla crescita della dispersione scolastica il FSE non è stato ancora utilizzato per contrastare questa piaga sociale ed educativa. Gli investimenti nazionali sulle scuole hanno consentito di non attivare investimenti regionali ma il deficit educativo, tema nazionale, non vi ha spinto a fare progetti con le scuole e per le scuole. Salvo due eccezioni: i cantautori e il dialetto che sono nel cuore dell'assessore Cavo. Non abbiamo più trovato traccia dei Poli Formativi da sostenere e sviluppare sul nostro territorio dalla scuola dell'obbligo all'Università, costituiti per legge regionale, che avrebbero dovuto costruire i processi di acquisizione di competenze con le imprese su filiere presenti, strategiche.*

*Non abbiamo trovato traccia degli impatti, quantitativi e qualitativi, del sistema duale proposto a parole dall'assessore competente. Per fortuna sono stati mantenuti i corsi triennali di formazione professionale in età d'obbligo, ma evidentemente i corsi sono insufficienti e, per alcune tipologie di corso, anche a costi ormai insostenibili per gli enti formativi.*

*Il Fondo FESR - quello a sostegno delle imprese, dell'innovazione e della ricerca, dello sviluppo delle politiche legate alla produzione e al consumo dell'energia - segna ritardi e mancanza di strategia in modo molto evidente. Verifichiamo l'assenza di obiettivi strategici.*

*I Poli di ricerca costituiti dalla Regione Liguria sono stati per due anni a bagnarina, prima il contenzioso sul ruolo di Liguria Digitale, poi le difficoltà ad operare per obiettivi hanno ritardato di due anni l'azione regionale. Non aver dato continuità all'azione regionale, per come funzionano le imprese e la ricerca è un delitto che non potrà essere recuperato. La nostra economia è in ritardo perché siamo stati fermi troppo tempo su tante partite. Prendo i bandi sull'efficientamento energetico, di cui abbiamo lanciati mediatici, accordi sindacali, comunicati stampa. Il ritardo che avete maturato è drammatico per gli enti pubblici e i privati che vedrebbero ridotti i consumi energetici. Ritardo drammatico per chi opera e lavora sulle diverse forme di efficientamento energetico. Gravissimo ritardo sulla riduzione dell'inquinamento a favore dell'ambiente. Dopo due anni avete approvato il Piano Energetico Regionale che avevamo predisposto noi e così ora, il 7 dicembre è uscito un primo bando di 7 milioni di euro. Coraggio assessore, si dia da fare e faccia presto, noi, se "ha bisogno", siamo pronti ad aiutarla. Si trattava già due anni fa di mettere in campo 48 milioni di euro di cui 30 per i comuni.*

*Anche sotto questo profilo siamo insoddisfatti perché gli investimenti progettuali che comuni ed enti locali potrebbero attivare, facendo ripartire l'economia, rischiano di non partire a causa della mancanza di risorse che gli stessi comuni hanno per le progettazioni. Noi abbiamo proposto un fondo di rotazione che consenta ai comuni di progettare e, una volta approvati i progetti, restituire i costi di progettazione. Certo bisogna trovare in parte corrente e non in investimenti 2 o 3 milioni di euro che potevano essere presi dall'accantonamento poi evitato di 5,6 milioni di euro per il referendum della Lega.*

*Ma qual'è l'errore di fondo della gestione del Fondo dello Sviluppo economico? La mancanza di una scelta di priorità e di obiettivi.*

*Abbiamo assistito ad una rincorsa ad aprire i bandi a tutti, a ogni categoria e attività economica. Era comprensibile forse prima, perché con la crisi che diventava sempre più grave si doveva sostenere di più tutti quelli che "dovevano resistere". Con la ripresa la Liguria deve individuare i suoi punti di forza per il proprio sviluppo e per sostenere l'azione delle imprese, costruire politiche di sistema. Fare scelte industriali e sostenerne lo sviluppo. I finanziamenti a pioggia dati per estrazione perché non si sono dati obiettivi strategici e di risultato, è il peggiore servizio che si possa fare alla nostra economia. Forse serve a dare di più una risposta di rappresentanza a tutte le categorie, ma non all'economia ligure. Sapete, parlo di casi concreti. Grazie ai bandi Filse un dentista per cambiare sede dello studio ha preso circa 30 mila euro sull'asse innovazione... capite bene che lui è contento, probabilmente vi voterà, ma tale contributo non ha nessuna ricaduta nella nostra comunità: occupazionale, di internazionalizzazione, di sviluppo di prodotto... i soldi non è sufficiente spenderli in modo regolare, e, per carità, l'estrazione potrebbe essere una forma molto populistica e trasparente di spendere i soldi, ma coincide con la spesa "a caso", da lotteria appunto. Chi vince la tombola è contento,*

*ma il sistema economico regionale non cresce, anzi, perde occasioni. Avete perso due anni di occasioni. E non è un caso se la Liguria non cresce mentre cresce il Pil del paese.*

*L'altro punto forte dell'azione dell'amministrazione targata Toti doveva essere il Fondo Strategico da cui pareva dipendesse un importante incremento di investimenti infrastrutturali e a sostegno delle imprese.*

*Caro Presidente vorremmo conoscere non la lista della spesa generata dal Fondo Strategico, ma gli impatti che i vostri investimenti hanno determinato sull'economia ligure.*

*L'impegno più consistente è stato l'acquisto della sede di piazza De Ferrari. 26 milioni di mutuo, quando si potevano spendere solo i soldi del trasloco nella sede di via Fieschi. Altre intraprese con il Fondo Strategico? il finanziamento anticipato di Villa Zanelli a Savona. Aspettavamo la spesa di circa 30 milioni di euro attraverso bandi a sostegno delle imprese liguri. Non so se avete dato corso a questi investimenti. Se sì, ci pare abbiate usato il solito metodo del finanziamento a pioggia, quindi con dispersione di denaro ma senza una strategia per filiere, per prodotti o quanto altro.*

*Le cifre rimanenti stanziare sono forse francamente utili ma non strategici. Ricordo sei milioni per il rifacimento degli alberghi. Ci sembra una cifra ridicola, per carità meglio di niente, ma sarà possibile, in tutta la Liguria, intervenire su nemmeno una decina di alberghi che potranno certamente ammodernarsi, ma tra questo e il rilancio del turismo la distanza è evidentemente molto molto grande. Ci aspettavamo ad esempio investimenti per una strategia di accoglienza diffusa nell'entroterra, un pensiero strategico per destagionalizzare il turismo savonese, che naviga in un profondo declino malgrado il turismo in Italia stia crescendo. Questo è il bilancio del Fondo Strategico, dopo due anni, e i dati economici sono lì a dimostrarlo. Malgrado le buone intenzioni non avete aiutato la nostra economia ad agganciare il trend di crescita del nord del paese.*

*All'inizio di mandato, in occasione della finanziaria approvata nel dicembre 2015 per l'anno 2016, avete promesso ingenti investimenti privati. Grazie al sostegno finanziario di Filse sul territorio si sarebbe dovuto riscontrare un effetto moltiplicatore di investimenti, sviluppo e creazione di impresa, consolidamento e superamento della crisi di molte altre. Avevate fatto intendere che grazie a voi e al nuovo presidente di Filse, che arriva da Pordenone, sarebbero arrivati investitori lombardi e veneti. Non ci risulta nulla di tutto questo! Avete mantenuto i tradizionali rapporti di collaborazione con alcuni istituti bancari e con i fondi fidi che hanno prodotto ordinarie attività di finanziamento.*

*Il giudizio politico è semplice: dagli annunci roboanti al classico parto del topolino.*

*Ci dichiariamo favorevoli all'azione che avete impostato affinché Ligurcapital venga iscritta come intermediario finanziario albo 106 del TU bancario.*

*Tale scelta consente di superare l'impedimento da parte di Filse di agire come intermediario finanziario in quanto alla luce delle recenti interpretazioni, questa funzione non può essere svolta da chi ha usato fondi di terzi per questo fine, o ha gestito partecipazioni o ha concentrazione di proprietà immobiliari.*

*Critichiamo la capitalizzazione di soli 4 milioni di euro di Ligurcapital, perchè stimiamo tale capitale troppo "leggero" e il rischio che La Banca di Italia possa considerarlo insufficiente e quindi bocci la procedura di iscrizione al 106 ci pare molto verosimile. In qual caso non sappiamo immaginare le conseguenze per l'intera attività di finanziamento delle imprese liguri.*

*Rimane poi aperto, e su questo avete sempre evitato il dibattito in aula, di capire cosa succede di Filse, quale caratteristica giuridica ritiene possa assumere, con attenzione al suo bilancio che ha già subito perdite consistenti nell'anno precedente.*

*Permane, per concludere l'analisi sulla distanza tra il "dichiarato" e il "non fatto" della giunta, il tema dell'annunciata e poi scomparsa intenzione di inserire soci privati in Ligurcapital. Non avendone più parlato, spesso usate la parola privato come mantra salvifico e riteniamo che siate, come auspichiamo, indietro sui vostri passi. L'esperienza della privatizzazione e le conseguenze con le recenti sentenze ci inducono a credere che nei prossimi anni sia più utile consolidare Ligurcapital così come è ora e mettere in sicurezza Filse. Positiva, ed era una proposta contenuta anche nel programma elettorale del centrosinistra, la misura di esenzione IRAP per le nuove imprese che nasceranno nel 2018 con azzeramento dell'imposta per 5 anni, ma, Presidente, ci sentiamo di definire simbolica, se non ridicola, la dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro gestite da Ligurcapital per la creazione di PMI in fase di start app. Un nano fondo potrà forse produrre 1 o 2 start app ma*

*purtroppo la Liguria non brilla per imprese innovative collocandosi all'undicesimo posto tra regioni italiane per numero di imprese iscritte nel registro speciale delle Camere di Commercio delle PMI innovative.*

*Vado, Quiliano e la Valbormida sono una delle 15 aree di crisi complessa italiane. Non c'è Savona capoluogo, ma sappiamo che l'economia complessiva rende faticoso anche l'economia del Comune. In questa situazione ci siamo chiesti: cosa fa la Regione?*

*Ieri si è firmato l'intesa sull'aggiornamento dell'accordo del 15 settembre 2008 sulla piattaforma di Vado. Possiamo partire da questa iniziativa, di per sé positiva integrando i FSE e FERS.*

*Si può fare molto.*

*Vi proponiamo di predisporre un pacchetto di misure da inserire nell'accordo di programma, sostenute da regione Liguria, grazie ai fondi strutturali, in modo integrato: ricerca - innovazione - energia - formazione.*

*Potremo aiutare ad attrarre aziende sul territorio savonese dando loro la possibilità di accedere a misure regionali per investimenti sotto il milione, mentre Invitalia finanzia i progetti sopra il milione in aggiunta agli investimenti infrastrutturali che il territorio saprà individuare.*

*Richiamiamo la responsabilità politica della regione ad assumere un ruolo trainante mettendo idee, risorse e opportunità a disposizione di chi vuole fare un insediamento industriale o logistico.*

*Fondamentale è dare immediatamente ossigeno alla riqualificazione delle persone inoccupate o disoccupate o in ammortizzatore sociale.*

*Se arriva una nuova azienda a Cairo o a Vado che fa cose diverse di quelle tradizionalmente presenti nell'area possiamo garantire attività formative e riconversione rapido del patrimonio umano di cui l'azienda ha immediatamente bisogno.*

*Purtroppo ciò non è obbligatorio e mi pare che nessuno della Regione ci stia lavorando.*

*Parlate molto delle famiglie ma non create misure adeguate. Le azioni da Voi approvate oggi sgravano le famiglie con quattro figli dell'Irpef regionale, così come accadrà per il 2018 per i nuovi nati, purtroppo in Liguria parliamo di meno di dodicimila nascite annue. La prima misura non è nuova, fu attivata dal Centro sinistra dal 2008 al 2011. Cuba una minore entrata di circa 900.000 euro, che in materia di fiscalità regionale è meno di una briciola. E nel tempo non ha dato alcun risultato sul piano demografico, probabilmente, per rendere efficace questa misura si dovrebbe abbassare a due o tre figli la soglia per lo sgravio dell'IRPEF, ma il sostegno alla maternità passa attraverso una politica ben più ampia e determinata a tutela delle donne lavoratrici, i servizi per la prima infanzia, il sostegno al nucleo familiare con strutture ad hoc presenti sul territorio e gli incentivi alle forme di welfare aziendale che consentono alle donne di sentirsi più tutelate. L'impressione è che sul piano politico il centro destra non possa non sventolare la propaganda pro family ma in due anni e mezzo gli assessori competenti in questa materia non hanno proposto nulla. Il governo di centro sinistra ha messo in campo la misura universalistica del reddito d'inserimento come risposta alla flessibilità del mercato del lavoro e a sostegno delle famiglie meno abbienti.*

*Da qui al 2020 ci saranno messi a disposizione più di 3,5 miliardi. Il 15% è finalizzato al cosiddetto potenziamento dei servizi: servizi sociali comunali, uffici per l'inserimento lavorativo delle fasce deboli, i centri per l'impiego, i servizi soci sanitari, la collaborazione con le agenzie di intermediane al lavoro. La Regione Liguria avrebbe dovuto predisporre il piano regionale coordinando i diversi attori del sistema per evitare che la misura sia meramente assistenziale riprogettando la rete dei servizi sul territorio. Addirittura alcune regioni hanno aumentato con proprie risorse il fondo del ReI per sostenere politiche attive a contrasto dell'esclusione sociale. Con grande sorpresa l'Assessore Viale ha rinviato tutto a marzo e denunciato qui, lo ha fatto per mero calcolo elettorale, sostenere un'azione del governo del centro sinistra e quindi i cittadini Liguria durante la campagna elettorale per la Viale non è un'opportunità ma una disgrazia. Noi pensiamo sia un grave peccato.*

*In conclusione alla mia relazione torno sul bilancio. Non posso non rimarcare grandi incertezze sul futuro. Lo stesso Cal evidenzia con preoccupazione poste sottostimate se riferite agli stanziamenti del 2017. E' prassi recuperare risorse in assestamento, ma ogni anno i margini di manovra discrezionale sono sempre minori. Quest'anno siete andati lunghi nel tempo, a novembre, e "corti" nella soddisfazione dei servizi ai cittadini,*

potendo dare minimi riscontri a grandi bisogni. Riporto le materie in cui si riscontrano differenze sostanziali in diminuzione tra impegnabile nel 2017 e disponibilità nel 2018:

- a) per il diritto allo studio da 31.962 a 28.541 in milioni di euro
- b) per la tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali da 6.319 a 4.325 in milioni di euro
- c) per le politiche giovanili, sport, tempo libero da 2.968 a 1.759 in milioni di euro
- d) per turismo da 7.844 a 5.406 in milioni di euro
- e) per assetto del territorio ed edilizia abitativa da 33.912 a 25.329 in milioni di euro
- f) per interventi per la disabilità da 32.254 a 22.354 in milioni di euro
- g) per relazioni con le altre autonomie territoriali e locali da 49.429 a 16.693 in milioni di euro

### **Relazione di minoranza (Consigliere Salvatore A.)**

Evidenziamo anzitutto la disarmonia che regna in Giunta, perché questo provvedimento insieme a tutti gli altri relativi al bilancio è stato depositato il 4 dicembre, quindi con un congruo ed apprezzabile anticipo rispetto alla discussione in aula. Tuttavia, il 14 di dicembre sono stati presentati in Commissione bilancio una quantità di emendamenti tale da stravolgere completamente questo provvedimento, ma non solo, ancora lunedì 18 dicembre, cioè a due giorni dalla discussione prevista in calendario per il 20 di dicembre, cioè oggi, sono state presentate diverse modifiche da parte della Giunta con un comportamento, passatemi il termine, schizofrenico che evidenzia senza dubbio un grave problema di comunicazione interna e di lotte di potere all'interno della maggioranza. Voglio denunciare in questa sede il fatto che la versione definitiva dell'atto che andiamo a discutere OGGI ci è stato presentato soltanto IERI nel tardo pomeriggio, alle ore 17.20 per la precisione. Un provvedimento che è stato in queste ultime due settimane continuamente modificato da una Giunta che litiga e supplica il Presidente ora di accontentare un assessore, ora l'altro, col risultato di non accontentare sicuramente le esigenze del territorio ligure. Tutto questo lasciando alle forze di opposizione appena 12 ore di tempo per aggiornare e integrare la relazione sul provvedimento, nonché di preparare emendamenti.

Questo comportamento della Giunta Toti può essere sintomo soltanto di due sole cose: della litigiosità interna ad una Giunta che si azzuffa e si affanna a tirare la coperta una di qua e un po' di là, in barba agli impegni presi con la cittadinanza e di un profondo disprezzo per la democrazia, non volendo mettere a nessun costo il Consiglio Regionale in condizione di svolgere la sua funzione di controllo e di dibattito nel merito dei provvedimenti e dei disegni di legge proposti dalla Giunta. Siamo davvero rammaricati per tutte le centinaia di migliaia di cittadini che non hanno votato l'attuale maggioranza e di cui evidentemente questa Giunta non ha alcuna considerazione, dimostrando totale indifferenza rispetto alle istanze della minoranza, che tanto minoranza non è, Presidente, essendo che la vostra sgangherata maggioranza si basa su un sol uomo rispetto a noi che siamo 15 e voi che siete 16! Questa miopia etica ed istituzionale fa sì che il lavoro in quest'aula possa svolgersi solo parzialmente e male, perché non ci è dato il tempo necessario per analizzare, studiare e fare tutte le proposte emendative del caso. È un'indecenza che Toti utilizzi con questo spregio le risorse pubbliche destinate al dibattito democratico, rendendo questa Assemblea oggi una farsa. Ma entriamo nel merito di questo documento.

Il D.D.L. 182, o collegato alla legge di stabilità, contiene diversi interventi di cosiddetta manutenzione normativa, il che non è un buon segno perché da un lato significa che la Giunta regionale è dovuta intervenire per rimediare ai suoi pasticci ed errori legislativi commessi nell'arco di questa legislatura, nello specifico commessi nell'arco di questo anno solare, ovvero recentissimamente, come dimostreremo subito. Il punto è che molti di questi interventi avrebbero in realtà meritato una più approfondita discussione con disegni di legge tematici specifici e dedicati, come nel caso della valutazione d'impatto ambientale, la cui disciplina con l'art. 17 del D.D.L. 182 va ad abrogare l'attuale legge regionale con adeguamento al D.Lgs. 104/2017, che aveva modificato il cosiddetto "Codice dell'ambiente" con una manovra di dubbia legittimità (per questo motivo forse la Giunta si trova costretta a correre ai ripari con il collegato alla legge di stabilità). Spieghiamo che cos'è successo: il D.Lgs. 104/2017 prevede che le regioni (e le provincie autonome di Trento e Bolzano) adeguino la propria disciplina di VIA mediante leggi o regolamenti nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore

(16 giugno 2017) del D.Lgs. È purtroppo evidente che la Giunta e i suoi uffici non hanno rispettato questo termine perentorio, ma che ancor peggio tenda a introdurre una assai sintetica disciplina che contiene rinvii ad atti della Giunta regionale, cioè a delibere di Giunta, in questo modo contrastando quanto prevede il D.Lgs. 104/2017. E questo ci lascia, ancora una volta sconcertati, pare che Toti, i suoi assessori e i suoi uffici, vogliano in tutti i modi incorrere una volta ancora nell'impugnazione da parte delle istituzioni di livello superiore. Forse col passare del tempo la Giunta ci ha preso gusto, e intende stabilire un record di impugnazioni da parte del governo centrale e della Corte Costituzionale in merito alle proprie sconclusionate proposte di legge, ma, scherzi a parte, ulteriori impugnazioni comporterebbero, oltre ad una pessima figura planetaria a livello istituzionale e un grave danno all'immagine e alla serietà di questo Ente, un rallentamento quando non paralisi sulle tempistiche di realizzazione e attuazione della normativa, andando così a creare un vulnus legislativo di cui, in tutta franchezza, nessuno sente alcun bisogno, ed esponendo così a fragilità tutto il sistema regionale. Gli argomenti su cui la Giunta interverrebbe direttamente sono peraltro di assoluto rilievo come: i contenuti dello studio d'impatto ambientale, la disciplina dell'inchiesta pubblica, o la presentazione dell'istanza di VIA. Il rinvio ad un semplice atto amministrativo, cioè ad una delibera di Giunta (anziché ad una legge o ad un regolamento come previsto dal 104), sembra quindi una scelta di dubbia legittimità e ci espone tutti alla potenziale costante impugnazione di cui sopra, che paralizzerebbe appunto la macchina regionale, pertanto anche la disposizione che lo prevede (il comma V art. 17) potrebbe essere impugnata dal Governo.

Sempre all'art. 17 c'è poi un elemento sintomatico della schizofrenia di questa Giunta regionale, costituito dall'introduzione al comma 8 di un comitato istruttorio per i procedimenti di VIA, eventualmente integrato con esperti esterni. Questo comportamento è schizofrenico perché solo ad aprile di quest'anno con la legge regionale 6 è stato soppresso il comitato tecnico regionale per il territorio (!), contro la cui soppressione avevamo tuonato (prima però che intervenisse il dlgs 104 che avrebbe finalmente risolto tutto ma la Giunta non ha saputo recepirlo), di cui anche il comitato di VIA era parte. Allora l'assessore competente sostenne che si trattava di un elemento di semplificazione, ma oggi la Giunta torna sui suoi passi con la coda tra le gambe, e ha evidentemente ritenuto che quella semplificazione non fosse necessaria: delle due l'una, o si è sbagliata allora o si sbaglia oggi. Certo è che il sistema di tutte quelle imprese presso cui ad aprile è stata tanto sbandierata la soppressione del comitato tecnico regionale non può oggi che assistere impotente ad una reintroduzione di forme di appesantimento che noi consideriamo tali proprio alla luce delle disposizioni sulla conferenza dei servizi introdotte con il D.Lgs. 104/2017, dove si prevede che per i procedimenti di VIA si svolga una conferenza di servizi e stabilisce un termine massimo di 235 giorni per la conclusione di detti procedimenti. Insomma allora viene da domandarsi: prima la Giunta sopprime il comitato tecnico regionale, facendo sembrare la cosa un ammodernamento e una semplificazione straordinaria, poi però a dicembre la reintroduce con il collegato alla legge di stabilità, quando è già intervenuta a livello statale una nuova norma, il D.Lgs. 104, che prevede di risolvere tutto con una conferenza dei servizi che entrerebbe quindi in conflitto con questo strano comitato istruttorio che la Giunta vuole ad ogni costo reintrodurre. Perché? Non sarà, signor Presidente, perché la conferenza dei servizi è aperta al pubblico mentre il comitato istruttorio no? Vero? Non può essere questa la motivazione per cui lei ci espone al pubblico ludibrio e all'ennesima paralisi amministrativa con una nuova impugnazione da parte del Governo perché non solo lei ignora le disposizioni di legge statali ma anche le sovrascrive? Ci auguriamo che non sia così e che sappia accogliere gli emendamenti che la tolgono da questo impaccio, anche perché il comitato istruttorio viola i principi di trasparenza della stessa attività istruttorio che si deve svolgere all'interno della conferenza dei servizi, alla quale il proponente ha diritto di partecipare e di interloquire con le amministrazioni competenti, mentre (appunto) con il suo comitato istruttorio non sarebbe così.

Un altro esempio di errori della Giunta, cioè un altro caso dove questo collegato diventa una spia di errori e ripensamenti grossolani della Giunta Toti, è l'art. 1 che modifica la legge sulla VAS, la valutazione ambientale strategica, già oggetto di modifica da parte della legge regionale 7/2017. L'introduzione delle modifiche apportate non è comprensibile se non in relazione alla sostituzione del comma 1 dell'art. 16 della legge 32/2012, che nella versione dell'aprile scorso ha evidentemente scontato profili di illegittimità costituzionale, perché nella versione di aprile non tenevate conto delle prescrizioni normative attinenti a VAS e VIA, con la fretta

*che avevate di far sussumere i procedimenti di VIA all'interno di quelli di VAS, rischiando quindi di far collidere le due discipline peraltro già normate individualmente.*

*La Giunta inoltre ha deciso di definire degli ambiti strategici di rilievo regionale introducendovi l'isola Palmaria e l'ex Parco ferroviario del Roja e il Waterfront di Levante: ciò all'interno di un articolo che contiene disposizioni di carattere urbanistico ed edilizio che per quanto riguarda in particolare la Palmaria non si può non avere il ragionevole timore che siano propedeutici ad una cementificazione dell'isola. Si fa appunto riferimento all'articolo 4, comma 11, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34, dove si parla degli "investimenti infrastrutturali".*

*È davvero buffo che sia soppresso l'antico art. 3 che parlava di infrastrutture per il parcheggio ed accessibilità turistica...dove cioè si normava una cosa positiva, si parlava di parcheggi pubblici a rotazione. Ma alcuni dei pochi elementi positivi di questo testo sono stati abilmente cancellati.*

*È straordinario l'emendamento di Giunta che introduce l'attuale art. 3, che modifica il Piano Casa, apparentemente in maniera restrittiva: si sostituisce infatti alla realizzazione di un piano quella di "sopraelevazioni", che però tecnicamente ha un significato più generico e ampio in edilizia, tale da consentire ampliamenti evidentemente maggiori, e cioè più di un solo piano. In questo caso la Giunta tenta la via di una modifica apparentemente restrittiva per ampliare l'ambito di applicazione della norma sul cosiddetto Piano Casa. Alquanto vergognoso escamotage.*

*Ma la chicca, la vera opera d'arte è l'art. 26, qui siamo in pieno delirio tremens da "Casta": si configura la previsione di porre a carico delle aziende sociosanitarie liguri e degli istituti sociosanitari tutti gli oneri di difesa dei propri organi amministrativi di vertice (dei dirigenti generali, sanitari, amministrativi, etc.), cosa che contrasta fortemente con i principi di buona amministrazione nonostante al terzo comma si preveda la ripetizione delle somme ma solo in caso di condanna per colpa grave o dolo. Questo privilegio inusitato viene giustificato come un adeguamento alle condizioni di tutti gli altri dirigenti regionali. Purtroppo non è affatto così. Avrebbe assai più senso e sarebbe più equo ed economico che tali soggetti stipulassero apposite coperture assicurative per dolo e colpa grave (soltanto, mentre qui nel D.D.L. 182 si prevede di coprire tutte le spese anche per colpa lieve, anche in caso di condanna) per la tutela legale come avviene per la dirigenza regionale.*

*Un altro interessante capitolo di "poltronopoli" è un articolo tutto dedicato ad una singola persona molto fortunata. L'art. 37 viene introdotto unitamente al 36 ed utilizza le modifiche alla dotazione organica previste da quest'ultimo articolo, con la sola finalità di trovare una giustificazione per prorogare l'incarico di commissario straordinario dell'Agenzia InLiguria al signor Carlo Fidanza. Ciò oltre che essere grave dal punto di vista organizzativo pare essere strumentale ad una proroga di un commissariamento che non si è tradotto in questi anni nella normale e comprensibile nomina dello stesso a direttore generale probabilmente per assenza di alcuni requisiti come si desume dall'inadeguato curriculum vitae del soggetto rinvenibile sul sito dell'Agenzia, dove non emerge né il possesso della laurea né il possesso di una qualifica dirigenziale, mentre è ben chiarito il mandato ricoperto come europarlamentare. È noto infatti che per svolgere le funzioni di direttore di un ente pubblico occorre possedere il diploma di laurea e avere una pregressa esperienza di dirigente pubblico o privato, che evidentemente non si è ritenuto di richiedere per la nomina a commissario, ciò suscita ulteriori perplessità in considerazione del fatto che i requisiti per l'accesso alla direzione generale dovrebbero essere posseduti anche da chi è nominato commissario e ne svolge in sostanza le stesse funzioni.*

*Per tutte queste ragioni, che sono meramente esemplificative, e per l'impostazione complessiva del disegno di legge, che pure contiene anche disposizioni di per se utili, il Movimento 5 Stelle non può che esprimere la propria opposizione ed invitare la Giunta per il futuro ad un percorso maggiormente condiviso nelle commissioni consiliari e in Consiglio Regionale degli stessi interventi di manutenzione normativa. E, in particolare modo, rispettoso dei lavori e delle tempistiche necessarie per affrontare temi e provvedimenti così delicati per l'economia della Liguria.*

### **Relazione di minoranza (Consigliere Tosi F.)**

*Ormai ci siamo abituati a discutere nel collegato alla stabilità di provvedimenti che poco o nulla, hanno a che fare con quello che riguarda il bilancio.*

*In questo provvedimento troviamo articoli che fanno riferimento ai procedimenti di VAS e VIA, fruizione escursionistica della Liguria, norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati, tutela legale dei Direttori delle Aziende sociosanitarie e disciplina delle sale da gioco, per noi sono argomenti che non dovrebbero rientrare in questa fase dedicata al bilancio, ma dovrebbero essere presentati come proposte di legge vere e proprie. In ogni caso abbiamo cercato, per quanto possibile, di migliorare qualche proposta della giunta e siamo riusciti a portare dei correttivi all'Articolo 5 del D.D.L 183 chiamato "family support".*

*Con i nostri tre emendamenti abbiamo posto dei "paletti", che non erano presenti nel disegno di legge della giunta.*

*Il primo con la modifica della parola italiani con comunitari.*

*Il secondo emendamento ha introdotto un limite all'età per i nuovi residenti, che è quantificato con le parole "fino a 45 anni". Con questa proposta abbiamo tamponato, un possibile aumento dei costi al servizio sanitario regionale e dato al patto per la residenzialità, un senso più completo.*

*Il terzo e ultimo emendamento ha delineato il tetto per le famiglie numerose, cioè quelle con quattro figli a carico, che potranno ottenere l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF senza alcuna maggiorazione come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs n. 68/2011 e successive modificazioni.*

### **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Affari Legislativi e Legali - Settore Affari Legislativi.*

**LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 30****Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018.**

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2018-2020, per l'anno 2018 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, nonché alla crescita e agli investimenti.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata per l'anno 2018 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015 - 2017) e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 2**

(Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza per l'anno 2018 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
  - a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
  - b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
  - d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

- e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;
  - f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'articolo 56 bis del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
  5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
  6. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2018, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
  7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.
  9. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2018, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
  10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
  11. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2018, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
  12. La disposizione di cui al comma 11 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi, a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e a quella sostenuta con i fondi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

14. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2018, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Le trasferte di personale regionale all'estero devono essere autorizzate con nota del Segretario generale.
15. Il limite di spesa di cui al comma 14 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell'organo di vertice dell'Ente di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea.
16. La disposizione di cui al comma 14 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato e alle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014.
17. Le disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.
18. Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, onde consentire la partecipazione a distanza.
19. La disposizione di cui al comma 18 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato per quanto compatibile.
20. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato e le società in house della Regione, per l'anno 2018, non effettuano spese per sponsorizzazioni.
21. Per gli effetti di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, l'Amministrazione regionale è esentata dal pagamento dei canoni demaniali di concessione di beni immobili divenuti di sua proprietà in forza dell'anzidetta l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni.

### Articolo 3

(Aree e fabbricati destinati ad attività produttive)

1. Nell'ambito degli utilizzi del Fondo strategico regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, sono destinabili risorse per l'acquisto, recupero e dotazione infrastrutturale da parte di F.I.L.S.E. S.p.A. di aree e fabbricati da destinarsi ad attività produttive o di servizi alla produzione, anche ai fini degli Accordi di Localizzazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita). Sono sottoposti alla disciplina di cui al presente articolo anche gli immobili di proprietà F.I.L.S.E. S.p.A. destinati ad attività produttive relativamente ai quali i rientri derivanti dalla cessione o messa a disposizione alle imprese sono destinati al Fondo strategico.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono destinabili all'insediamento di imprese di micro, piccola, media e grande dimensione che svolgano attività di produzione o di servizi alla produzione.
3. Gli immobili di cui al comma 1 sono venduti alle imprese o messi a disposizione delle stesse con modalità flessibili quali l'affitto, la concessione o altro titolo di diritto d'uso, anche con diritto di riscatto,

che da un lato perseguano il rientro finanziario del Fondo e dall'altro favoriscano lo sviluppo temporale della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative imprenditoriali. Resta ferma la cessione delle opere di urbanizzazione agli enti pubblici di competenza, ove previste nell'ambito degli insediamenti sviluppati.

4. Gli immobili di cui al comma 1 sono venduti o messi a disposizione delle imprese a prezzi di mercato. Per la determinazione del prezzo di vendita o messa a disposizione, ovvero per la verifica di congruità, F.I.L.S.E. S.p.A. può avvalersi dei servizi offerti dall'Agenzia delle Entrate.
5. Il Fondo strategico viene implementato dai rientri di spettanza derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, ivi incluse le eventuali plusvalenze di competenza. Nel caso si verificano minusvalenze, le stesse, per quanto di competenza del Fondo, costituiscono perdite a carico del Fondo medesimo, da accertarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Articolo 4

(Disposizioni di manutenzione a norme regionali comportanti riflessi finanziari)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018".
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ", al netto di quanto destinato dalla Regione Liguria per la copertura degli oneri relativi all'ATO di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni".
3. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ", al netto di quanto destinato dalla Regione Liguria per la copertura degli oneri relativi all'ATO di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni".
4. Al comma 1 quater dell'articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "del personale dipendente" sono inserite le seguenti: "alla data del 30 settembre 2017".
5. Nella rubrica dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018".
6. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019".
7. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "2017 - 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018 - 2020" e le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019 e 2020".
8. Al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "2017 - 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018 - 2020" e le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019 e 2020".
9. Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
10. Alla fine del comma 2 dell'articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "Per gli anni 2018, 2019, 2020 la percentuale di riserva è del 73 per cento".

11. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Al personale di cui al comma 1 compete, altresì, ogni ulteriore funzione di vigilanza sul rispetto della normativa ambientale applicabile al territorio agro-silvo-pastorale, che non sia attribuita in modo esclusivo ad altri soggetti.

1 ter. L'organizzazione del servizio e le modalità di esercizio delle relative funzioni sono disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento ai sensi dell'articolo 50, comma 1, dello Statuto regionale.”.

12. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “interventi di edilizia sociale e di riqualificazione urbana” sono sostituite dalle seguenti: “interventi di riqualificazione urbana ovvero di edilizia sociale”.

13. Alla fine del comma 4 ter dell'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Per l'anno 2018 la quota riservata è pari ad euro 1.500.000,00”.

14. Alla fine dell'allegato alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 19 (Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2016) recante “Attestazione dei tempi di pagamento e relativa relazione (art. 41 comma 1 del d.l. 66/2014), è aggiunto il seguente testo:

“Integrazione - Attestazione dei tempi di pagamento e relativa relazione (art. 41 comma 1 del d.l. 66/2014)

Nel corso del 2017 si è proceduto al programmato approfondimento sulle cause che potevano aver generato un risultato dell'indicatore di tempestività dei pagamenti 2016 peggiorativo rispetto all'anno precedente.

Dalla verifica condotta dal competente Settore Bilancio e Ragioneria, è emerso che a causa di problemi tecnici il sistema di gestione delle fatture in uso risultava completamente carente di una funzionalità atta a rilevare e gestire correttamente il periodo di eventuale “sospensione” della fattura che, interrompendone i termini, con adeguata motivazione al riguardo, avrebbe dovuto procrastinare la data di scadenza della medesima incrementandola dell'intervallo di sospensione.

In attesa dell'adeguamento funzionale, per recuperare le corrette informazioni relative al 2016 è stato richiesto alle strutture regionali interessate di rivedere nel dettaglio le fatture di competenza al fine di verificare se correttamente trattate in merito all'esatto conteggio della scadenza che tenesse conto di eventuali giorni di sospensione intervenuti.

Dalle verifiche effettuate, inoltre, è emerso che nei conteggi il sistema teneva conto erroneamente di 33 documenti non pertinenti ai fini del calcolo, quali le note di credito.

Pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle strutture regionali interessate e, in base all'aggiornamento dei dati depurati dei documenti erroneamente computati (n. 33), si è proceduto ad aggiornare il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'intero bilancio regionale per l'esercizio 2016, ottenendo il seguente risultato:

-0,06 giorni

Pagamenti relativi a transazioni commerciali dopo la scadenza anno 2016

L'importo aggiornato dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza di cui al d.lgs. 9/10/2002 n. 231 risulta essere relativo a n. 1323 pagamenti per un importo complessivo di 20.509.658,33 euro.

In relazione alla sopra esposta revisione dei dati la situazione aggiornata appare la seguente:

n. 3.795 pagamenti su fatture effettuati nell'anno 2016 per un totale di euro 142.348.416,17 con tempi così distribuiti:

- prima della scadenza n. 2438 pagamenti per un importo di euro 121.356.113,59

- lo stesso giorno della scadenza n. 34 pagamenti per un totale di euro 482.644,25
- dopo la scadenza n. 1323 pagamenti per un totale di euro 20.509.658,33.

Nello specifico i 1323 pagamenti disposti dopo la scadenza per un totale di euro 20.509.658,33 risultano così ripartiti:

- da 1 a 10 giorni di ritardo n. 347 pagamenti per un importo di euro 2.774.944,73
- da 11 a 20 giorni di ritardo n. 163 pagamenti per un totale di euro 3.718.085,98
- oltre 20 giorni di ritardo n. 813 pagamenti per un importo di euro 14.016.627,62.”.

15. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione) è inserito il seguente:

“2 bis. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2017, il riferimento per l'individuazione delle misure di contenimento della spesa corrente di cui al comma 2 è sostituito dalle autorizzazioni di spesa relativa alla Missione 1, Programma 1.003 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Titolo 1 - Spese correnti - Macro aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” e Macro aggregato 110 “Altre spese correnti”.”.

#### Articolo 5

(Patto per la residenzialità e family support)

1. In un contesto di rilevante sofferenza economica e di forte calo demografico, la Regione ritiene improcrastinabile intervenire a sostegno della collettività ligure, mettendo in campo misure di carattere fiscale e di supporto sociale, quali il “Patto per la residenzialità” e il “family support”, che consentano uno sgravio della pressione fiscale e diano impulso agli investimenti e ai consumi.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione vara il “Patto per la residenzialità”, mirato a favorire il radicamento sul territorio ligure di nuclei familiari e cittadini comunitari provenienti da altre zone italiane o estere; a tal fine, alle persone fisiche di età inferiore a 45 anni che trasferiscono la propria residenza in un comune ligure, l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale, a condizione che il trasferimento della residenza in un comune ligure avvenga nel corso del 2018 e sia mantenuto per tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione; detta agevolazione fiscale si applica per l'anno d'imposta 2018 e per i due successivi.
3. Sempre nell'ambito del “Patto per la residenzialità”, la Regione può promuovere accordi con i comuni in collaborazione con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), affinché gli stessi adottino agevolazioni sulla fiscalità locale (Imu, Tari, Tasi) a beneficio dei nuovi soggetti residenti, a fronte di misure compensative regionali, fra cui il riconoscimento di priorità nell'attribuzione di contributi o altri vantaggi economici e il riconoscimento di forme di premialità nell'ambito dell'attuazione dei patti di solidarietà regionale.
4. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta misure di sostegno alla famiglia, denominate nel loro complesso “family support” e declinate nelle seguenti azioni:
  - a) esenzione dalla maggiorazione regionale all'addizionale Irpef per le famiglie numerose comunitarie; pertanto, per l'anno d'imposta 2018, per i soggetti con reddito imponibile fino a euro 55.000,00 aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef è fis-

sata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale;

- b) per l'anno d'imposta 2018, per i soggetti comunitari con reddito imponibile fino a 28.000,00 euro, aventi fiscalmente a carico almeno un figlio nato nel 2018, l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

#### Articolo 6

(Casa dei Cantautori)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad anticipare, per l'anno 2018, il finanziamento di euro 120.000,00, ai fini della progettazione della Casa dei Cantautori in Genova, all'interno del complesso dell'Abbazia di San Giuliano, la cui realizzazione è stata disposta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 29 settembre 2019 recante l'approvazione del Piano strategico "Grandi Progetti beni Culturali" annualità 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione della spesa del bilancio 2018:
  - riduzione di 120.000,00 euro (centoventimila/00) della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 7 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" e contestuale aumento del medesimo importo della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".

#### Articolo 7

(Fondo a sostegno di azioni del trasporto ferroviario delle merci)

1. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario delle merci aventi origine o destinazione in uno dei porti liguri, anche in previsione del completamento del Terzo Valico Ferroviario dei Giovi e delle linee di adduzione allo stesso, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per il sostegno di azioni per il trasporto ferroviario delle merci" con le finalità di cui al comma 2.
2. Il Fondo concorre alle finalità e allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al comma 649 della medesima legge, approvato con decreto 14 luglio 2017, n. 125.
3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo, in conformità al regolamento di cui all'articolo 1, comma 649, della l. 208/2015 e successive modificazioni e integrazioni e alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale esercizi 2018/2020:
  - esercizio 2018
    - riduzione, in termini di competenza e di cassa, di 200.000,00 euro (duecentomila/00) della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 7 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" e contestuale iscrizione, in termini di competenza e di cassa, del medesimo importo alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 1 "Trasporto ferroviario";
  - esercizio 2019
    - riduzione, in termini di competenza, di 200.000,00 euro (duecentomila/00) dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi" e contestuale iscrizione, in termini di competenza,

del medesimo importo alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 1 "Trasporto ferroviario";

esercizio 2020

- riduzione, in termini di competenza, di 200.000,00 euro (duecentomila/00) dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi" e contestuale iscrizione, in termini di competenza, del medesimo importo alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 1 "Trasporto ferroviario".

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Articolo 8

(Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42))

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti del dott. ing. A. M. I. per la fattura n. 5/2017 del 30 agosto 2017 per l'importo di euro 6.651,06 (IVA inclusa) inerente l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (articolo 92 d.lgs. 81/2008) per l'opera pubblica per l'esecuzione opere di adeguamento e inserimento elementi accessori e impianti previsti dalla normativa antincendio presso la sede regionale di Genova, via Fieschi 15.

Al finanziamento della spesa pari ad euro 6.651,06 si provvede con imputazione al bilancio 2017-2019 - competenza 2017 - Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" che presenta la dovuta disponibilità.

#### Articolo 9

(Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese nell'anno 2018)

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità, le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi.
2. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche del commercio al dettaglio, dell'eccellenza artigianale, della piccola industria alimentare e dei servizi di ristorazione individuati dai Codici Divisione ATECO 2007: 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 23.11 - 23.12 - 23.13 - 23.14 - 23.19 - 23.20 - 23.31 - 23.41 - 23.42 - 23.43 - 23.44 - 23.49 - 23.70 - 47.2 - 47.51 - 47.52 - 47.59 - 47.6 - 47.71 - 47.72 - 47.75 - 47.76 - 47.78 - 47.79 - 47.81 - 47.82 - 47.89 - 56.1 - 56.3 - 95.2.
3. L'esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta non eccedente euro due milioni, prodotto nel territorio della Regione dalle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio ai sensi del comma 1.
4. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa produttiva s'intende:
  - a) l'attività che viene svolta per la prima volta, sul territorio della Regione, da un'impresa nuova;
  - b) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale.
5. L'esenzione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

6. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall'insediamento in Liguria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all'impresa beneficiaria e va restituito all'Amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.
7. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione in essere in materia di gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef.

#### Articolo 10

(Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per particolari categorie di veicoli)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 (Esenzioni permanenti) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli adibiti ad ambulanze di trasporto o soccorso, al trasporto di organi e sangue o al trasporto di persone in particolari condizioni, di proprietà o da essi utilizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 settembre 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni di:
  - a) organizzazioni di volontariato e organizzazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) enti locali;
  - c) Aziende sanitarie locali.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del d.P.R. 39/1953, sono esentati altresì dalla tassa automobilistica regionale gli autoveicoli esclusivamente destinati al servizio di antincendio boschivo, di proprietà o da essi utilizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l. 99/2009 di:
  - a) enti locali;
  - b) enti parco regionali o nazionali;
  - c) organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Hanno diritto all'esenzione di cui al presente articolo esclusivamente gli autoveicoli il cui uso risulti dalla carta di circolazione, adibiti a trasporto specifico o ad uso speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.
5. L'esenzione di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

#### Articolo 11

(Funzioni degli enti di area vasta e definizione dei rapporti finanziari)

1. Fermo restando quanto già stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) le funzioni diverse da quelle di cui al comma 2 disciplinate da leggi regionali sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana, quali enti di area vasta, ai sensi dell'articolo 1, commi 85 e 87, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

2. Le province e la Città metropolitana esercitano le seguenti funzioni non fondamentali delegate dalla Regione:
  - a) diritto allo studio, già disciplinata con legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), all'articolo 6, comma 1, lettera c);
  - b) opere in conglomerato cementizio armato, già disciplinata con legge regionale 26 novembre 1984, n. 52 (Delega alle Province delle funzioni regionali relative alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica) e legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette);
  - c) costruzioni in zone sismiche, già disciplinata con legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari);
  - d) pubblico spettacolo, già disciplinata dall'articolo 21 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009);
  - e) controllo attività edilizia, già disciplinata con legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), articoli 52 e 53;
  - f) tutela del paesaggio, già disciplinata con legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio), articolo 13;
  - g) aree protette, già disciplinata con legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette), legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65 (Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette).
3. Fermo restando il principio della copertura degli oneri nei limiti dei trasferimenti statali contenuto nelle diverse discipline normative regionali di settore e fatto salvo quanto previsto al comma 4, alla copertura dei costi delle funzioni di cui al comma 2 si provvede con la somma di euro 630.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2018, allocata alla Missione 18 - Programma 18.001, nel bilancio 2018 - 2020.
4. La copertura dei costi delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è assicurata tramite gli oneri istruttori determinati dagli enti di area vasta anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 della l.r. 15/2015.
5. Ad integrale e definitiva chiusura dei reciproci rapporti finanziari pregressi al 31 dicembre 2017, nonché al fine di agevolare il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio degli enti di area vasta, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con i medesimi enti accordi che prevedono:
  - a) la corresponsione della somma complessiva una tantum di euro 1.000.000, 00, allocata alla Missione 18 - Programma 18.001, nel bilancio 2017 - 2019, da assegnare proporzionalmente ai costi ammessi con riferimento al personale impegnato nella funzione come dichiarato dagli enti;
  - b) in via eccezionale, solo per l'esercizio 2017, lo svincolo delle seguenti somme, già nella disponibilità degli enti stessi:
    1. i canoni delle concessioni del demanio idrico e fluviale introitati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con esclusione delle somme accertate dalla Regione, per l'importo complessivo di euro 476.450,06;
    2. le economie di spesa conseguite sugli interventi di manutenzione realizzati entro il 30 giugno 2015 dalle province e dalla Città metropolitana nell'esercizio delle funzioni di difesa del suolo a valere sui proventi dei canoni demaniali, per l'importo complessivo di euro 2.989.007,12 mediante svincolo delle stesse;

3. le somme rinvenienti dalle azioni di recupero poste in essere dalle province e dalla Città metropolitana relativamente al mancato versamento dei canoni demaniali di cui al punto 1, precedenti al 31 dicembre 2015 per l'importo complessivo di euro 4.436.035,79.

#### Articolo 12

(Copertura finanziaria)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la copertura delle spese previste dalla presente legge si rinviene nella correlata legge di bilancio per l'anno finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.

#### Articolo 13

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2018, ad eccezione degli articoli 8 e 11, che entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

#### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 30**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 63 in data 17 novembre 2017;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 novembre 2017, dove ha acquisito il numero d'ordine 183;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Regolamento interno;*
- d) *la I Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 18 dicembre 2017;*
- h) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2017;*
- i) *la legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2018.*

#### **2. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli - Settore Bilancio e Ragioneria.*

**LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 32****Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)**

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "mentre per le agenzie on line (OLTA o OTA) la SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) dove ha sede legale l'agenzia".
2. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "preventivamente" è soppressa e, dopo la parola: "comunicata", sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:  
"6 bis. Le agenzie aperte al pubblico espongono, in modo ben visibile all'interno dei locali in cui esercitano l'attività, gli estremi della SCIA inviata ai sensi del comma 1. Le OLTA o OTA pubblicano gli estremi della SCIA inviata sui siti web utilizzati per l'esercizio on line della loro attività."

**Articolo 2**

(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 7/2014)

1. L'articolo 11 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**"Articolo 11**

(Garanzia assicurativa)

1. L'agenzia deve stipulare, prima della presentazione della SCIA:
  - a) una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dagli articoli 19 e 50 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) polizza assicurativa o garanzia bancaria, anche nella forma di adesione a un fondo di garanzia, per il rimborso, in casi di insolvenza o fallimento di intermediario o dell'organizzatore, del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista ai sensi dell'articolo 50, comma 2, dell'Allegato 1 al Codice del Turismo e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'agenzia ha l'obbligo di produrre alla Regione copie delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi annuali di cui al comma 1 o specifiche dichiarazioni sostitutive delle quietanze, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento.
3. La mancanza delle coperture assicurative di cui al comma 1 comporta, ad opera della Regione, l'adozione del provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività sino alla regolarizzazione delle stesse entro il termine perentorio di sessanta giorni. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine perentorio comporta l'adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

In caso di regolarizzazione della copertura assicurativa di una o di entrambe le polizze, dopo il termine perentorio suindicato di sessanta giorni, l'agenzia, per riavviare l'attività, è tenuta a presentare una nuova SCIA ai sensi degli articoli 7 e 8.

4. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispone i principi basilari ed i criteri minimi finalizzati alla stipula di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.”.

#### Articolo 3

(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 7/2014)

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 6 bis”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
Giovanni Toti

#### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 32**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 56 in data 20 settembre 2017;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 settembre 2017, dove ha acquisito il numero d'ordine 173;

- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno;
- d) la III Commissione si è espressa favorevolmente, a maggioranza, nella seduta del 30 novembre 2017;
- h) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2017;
- i) la legge regionale entra in vigore il 13 gennaio 2018.

## **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

### **Relazione di maggioranza (Consigliere Muzio C.)**

*Con questo disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria intende procedere alla modifica ed integrazione della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 in materia di organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.*

*La disciplina di cui alla legge regionale sopracitata è rivolta altresì alle "on line travel agency" (OLTA).*

*Con il presente provvedimento, si è reso necessario aggiornare tale normativa inserendo l'obbligo di stipula della polizza assicurativa o della garanzia bancaria, anche nella forma di adesione ad un fondo di garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, conformemente a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento e, in particolare, dall'articolo 9 della l. 115/2015.*

*Si stabilisce inoltre che, in caso di mancata regolarizzazione della copertura assicurativa entro il termine previsto, l'agenzia di viaggio dovrà presentare una nuova SCIA, se vorrà riavviare l'attività.*

*Per quanto concerne le OLTA, si modificano le modalità di invio della segnalazione certificata di inizio attività, che dovrà essere trasmessa allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) della sede legale della OLTA stessa con l'obbligo di indicare, sul proprio sito web, gli estremi della SCIA.*

*Si sottolinea che tali modificazioni non comportano alcun onere a carico dell'amministrazione regionale.*

*Il testo del disegno di legge, composto da tre articoli, è stato esaminato dalla III Commissione competente per l'esame in sede referente ed approvato a maggioranza dei componenti in data 30 novembre 2017.*

*Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.*

## **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro - Servizio Professioni e Progetti Turistici.*

**LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 33****Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)**

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Modifiche all'articolo 26 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. Al comma 1 dell'articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "concentrazione," sono inserite le seguenti: "la modifica," e dopo la parola: "Enogastronomico", sono inserite le seguenti: "Medie Strutture di Vendita con superficie netta di vendita compresa tra 1.000 metri quadrati e 1.500 metri quadrati."
2. Al comma 2 dell'articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "concentrazione," è inserita la seguente: "modifica,".
3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 26 bis della l.r. 1/2007, è aggiunto il seguente periodo: "L'importo del contributo per le Medie Strutture di Vendita di cui al comma 1 deve essere pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, accorpamento e di euro 30,00 per ogni metro quadrato di nuova apertura."
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: "2 bis. Le modalità e i criteri di riscossione e ripartizione dei contributi di cui al comma 2, che saranno destinati ai territori interessati, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale e sentite l'ANCI Liguria e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria."

**Articolo 2**

(Modifica all'articolo 27 della l.r. 1/2007)

1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

"k bis) per manifestazioni storiche, le manifestazioni volte alla promozione del territorio e dell'economia ligure, radicate nel territorio e che si realizzano da almeno cinque anni nello stesso Comune."

**Articolo 3**

(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 1/2007)

1. La rubrica dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "(Fiere, fiere promozionali, manifestazioni storiche e manifestazioni straordinarie)".
2. Il comma 1 bis dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1 bis. Tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche devono essere inserite in un elenco che il Comune deve approvare entro il 1° novembre dell’anno precedente a quello in cui si realizzano e che deve essere trasmesso entro dieci giorni alla struttura regionale competente per materia. La medesima manifestazione straordinaria può essere realizzata una sola volta all’anno nel medesimo Comune e non può essere ripetuta nell’anno successivo. Non possono essere realizzate manifestazioni ulteriori o diverse da quelle inserite nell’elenco approvato. Le manifestazioni storiche, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera k bis), sono individuate dal Comune previa verifica con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. L’elenco suddetto deve essere concordato dal Comune con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.

Il Comune può, decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, decidere se inserire nell’elenco annuale quelle manifestazioni per le quali non si è pervenuti all’accordo con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, motivando tale decisione in base all’articolo 27, comma 1, lettere g), h) e k bis).”.

#### Articolo 4

(Norma transitoria)

1. Al fine di garantire l’efficacia della presente legge per l’anno 2018, il termine, di cui all’articolo 32, comma 1 bis, è stabilito in quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

#### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 33**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.*

#### **1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 53 in data 16 giugno 2017;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 giugno 2017, dove ha acquisito il numero d’ordine 164;

- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno;
- d) la III Commissione si è espressa favorevolmente, con emendamenti, a maggioranza, nella seduta del 14 dicembre 2017;
- h) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2017;
- i) la legge regionale entra in vigore il 13 gennaio 2018.

## 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

### **Relazione di maggioranza (Consigliere Piana A.)**

*Il disegno di legge, originariamente proposto dall'Assessore Rixi, ha riscontrato grande interesse nella Commissione consiliare competente, nella quale sono stati presentati emendamenti costruttivi, sono state svolte le audizioni delle associazioni di categoria, sono state affrontate diverse problematiche relative al settore del commercio, il quale ricordo, è competenza legislativa e programmatica della Regione.*

*In particolare, il disegno di legge è composto da pochi articoli, ma che hanno una portata di riforma considerevole per due rami del commercio ovvero il commercio su aree pubbliche e le procedure autorizzative delle grandi e medie strutture di vendita.*

*Con l'articolo 1 si prevede di ampliare il novero delle fattispecie che vanno ad integrare il fondo a favore dei CIV cioè i Centri Integrati di Via che sono una realtà associativa tra esercizi di vicinato molto radicata a Genova e in via di espansione in tutta la Liguria. Se con la riforma della grande distribuzione, avvenuta per volontà della Giunta Toti ad inizio legislatura, la Regione si era dotata di uno strumento idoneo a prevedere a carico dell'interessato un contributo obbligatorio in caso di insediamento di una nuova grande struttura di vendita, ora, con questo disegno di legge, si supporta quanto già previsto nella legge regionale e si incrementano le possibilità di contributo, considerando anche la fattispecie della modifica della tipologia distributiva nonché per l'insediamento, il trasferimento, la concentrazione, l'ampliamento di medie strutture di vendita tra i 1000 e i 1500 mq..*

*Questo consentirà alla Regione Liguria, forse l'unica in Italia con questa innovazione, di gestire un plafond di risorse aggiuntive attraverso un bando che sarà sicuramente presentato nel prossimo anno e che garantirà il funzionamento e le iniziative dei CIV come mai avvenuto prima.*

*Con gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge, si fa un po' di ordine e chiarezza nel mondo delle manifestazioni commerciali su aree pubbliche, che spesso ha registrato diverbi tra Comuni e associazioni di categoria dei commercianti ambulanti. Si prevede dunque una nuova procedura che è volta alla massima trasparenza di informazioni e alla tutela degli ambulanti liguri, rivedendo alcune definizioni giuridiche di manifestazioni commerciali e prevedendo la stesura di un elenco che deve essere concordato tra operatori del settore e amministratori comunali. Ricordo con piacere che questi articoli sono frutto di un proficuo lavoro svoltosi in Commissione a seguito della presentazione di un emendamento della Lega che mi ha visto primo firmatario e ha riscontrato il parere favorevole della Giunta regionale nella persona dell'Assessore Rixi.*

*Il testo del disegno di legge, composto da quattro articoli, è stato esaminato dalla III Commissione competente per l'esame in sede referente ed approvato a maggioranza dei componenti in data 14 dicembre 2017.*

*Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.*

### **Relazione di minoranza (Consigliere Lunardon G.)**

*Il DDL164 consta di due parti separate. Entrambe sono interventi di modifica del Testo unico del commercio ma agiscono su articoli differenti: l'art 1 interviene a modifica dell'art 26 bis, quello che norma il così detto contributo di solidarietà in origine previsto a valere sulla grande superficie di vendita a favore dei Civ. Gli art 2 e 3 modificano gli articoli 27 e 32 del Testo unico introducendo e precisando la fattispecie delle manifestazioni storiche e straordinarie. Quanto all'art 1 l'intenzione originaria della Giunta era un semplice ag-*

giustamento dell'art 26 bis allargando le tipologie di intervento sulle grandi superfici di vendita passibili di contributo di solidarietà. Accanto all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento, al concentramento e all'accorpamento di superficie si intendeva aggiungere anche la semplice "modifica".

A seguito del dibattito che si è sviluppato in commissione e segnatamente delle proposte emendative avanzate dalle opposizioni, tendenti ad includere anche le medie superfici di vendita nell'ambito del versamento del contributo di solidarietà a favore dei Civ, la Giunta ha presentato un proprio emendamento, poi ulteriormente rimaneggiato a seguito di un sub emendamento proposto e condiviso da tutta la commissione, che raccoglieva il senso delle proposte delle opposizioni e includeva nel 26 bis anche le medie superfici di vendita. In particolare voglio ricordare che il tema dell'estensione alle medie del contributo di solidarietà era stato oggetto di un nostro emendamento presentato nel corso del dibattito sulla legge n. 18 del 29 luglio 2016 poi bocciato dalla maggioranza.

Anche in occasione della discussione sul presente DDL abbiamo presentato un emendamento che introduceva la facoltà per i Comuni di istituire tale contributo secondo modalità decise di comune intesa tra Regione e ANCI, sentite le categorie del commercio maggiormente rappresentative. La prudenza che ci portava a parlare di facoltà per i Comuni e a codeciderne i criteri in sede di intesa tra Regione e ANCI, derivava dal fatto che, a differenza delle grandi superfici di vendita che con questa Amministrazione regionale sono tornate ad essere autorizzate dalla Regione, le medie superfici sono autorizzate dai Comuni e quindi per non intaccare il loro grado di autonomia preferivamo adottare questa formula più flessibile. Demandavamo all'intesa Regione/ANCI anche l'individuazione della taglia delle medie superfici effettivamente sottoponibile a tale contributo. L'emendamento Giunta, poi rivisto e infine votato da tutta la commissione, è più assertivo. Le medie strutture con superficie di vendita compresa tra i 1000 mq e i 1500 mq vengono inserite a pieno titolo nel 26 bis e sono quindi sottoposte a tale contributo. Nel comma successivo si determina l'importo del contributo (20 euro a mq nel caso di trasferimento, ampliamento, concentrazione, accorpamento; 30 euro nel caso di nuova apertura).

Si stabilisce infine che le modalità e i criteri di riscossione e ripartizione saranno stabiliti con provvedimento di Giunta, sentite l'Anci e le associazioni del commercio.

Si precisa, questo per esplicita richiesta nostra, che i contributi in questione "saranno destinati ai territori interessati" escludendo quindi il rischio che i proventi di una trasformazione in un determinato luogo vadano a vantaggio di altri territori non interessati da detta trasformazione. Approviamo il fatto che ad essere sottoposte al contributo non siano tutte le medie ma solo le più grandi tra loro, quelle comprese tra i 1000 e i 1500 metri quadrati.

Consideriamo sia un passo avanti che per determinare le modalità della distribuzione del contributo sul territorio ai Civ, nel caso di grande superficie, per quanto sia la Regione ad autorizzare, quest'ultima si confronti comunque in una logica concertativa con ANCI prima di emettere il bando regionale. Crediamo tuttavia che nel caso delle medie la formulazione "sentita l'Anci" non sia sufficiente. Stiamo parlando, in questo secondo caso, di strutture autorizzate dai Comuni e non dalla Regione e quindi sarebbe stato più logico che ad introitare il provento, come proponeva il nostro emendamento, fosse direttamente il Comune, per poi girarlo ai Civ. Se ciò non avviene e si ritiene di affidare al confronto tra Regione e ANCI la scelta delle modalità di riscossione e di distribuzione del contributo, l'intesa dovrebbe essere vincolante e non eventuale. Se no il rischio è che comunque prevalga la volontà della Regione.

Ci è stato detto che questa formulazione è tesa ad evitare che i Comuni con il loro diritto di veto blocchino tutto il meccanismo del contributo di solidarietà, magari soggiacendo alle pressioni finanziarie dei proponenti. Credo che questa obiezione, oltre ad essere insultante per i Comuni, e a nascondere (male) un'idea paternalistica della Regione, in realtà manifesti ancora una volta un mal represso centralismo regionale che porta la Regione a disporre anche quando non dovrebbe, di una quota di risorse da erogare ai Civ in prima persona in un insano desiderio di apparire anche quando sono gli altri ad autorizzare. La seconda parte del DDL negli art. 2 e 3 riguarda la codificazione delle manifestazioni storiche e straordinarie. È frutto di un emendamento presentato dal consigliere Piana.

*La ratio di tale emendamento consiste nell'individuare un freno nei confronti di un uso distorto delle manifestazioni straordinarie con ricadute negative in particolare per l'attività degli ambulanti. Nonostante le diverse versioni del testo fino all'ultima poi approvata dalla commissione (con il nostro voto di astensione), in cui c'è stato un tentativo del proponente di raccogliere le principali indicazioni provenienti dall'audizione con le associazioni del commercio, ci pare una norma inutile e anche dannosa. Si aggiorna la rubrica del testo unico definendo le manifestazioni storiche come quelle "radicate sul territorio e che si realizzano da almeno cinque anni nello stesso Comune" (art 2 del DDL) e si precisa all'art 3 che le manifestazioni straordinarie possono essere realizzate "una sola volta all'anno nel medesimo Comune e non può essere ripetuta nell'anno successivo". Si istituisce un elenco delle manifestazioni storiche, straordinarie e delle fiere promozionali (sempre art 3 del DDL), che deve essere aggiornato dal Comune ogni anno entro il primo novembre dell'anno precedente, nell'ambito del quale le manifestazioni storiche sono individuate dal Comune stesso "previa verifica con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative".*

*Il Comune tuttavia può "decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, decidere se inserire nell'elenco annuale quelle manifestazioni per le quali non si è pervenuti all'accordo con le associazioni di categoria [...], motivando tale decisione". Passo avanti positivo è l'aver ridotto il periodo che concretizza la "storicità" da sette anni a cinque e l'aver tolto il riferimento alla "tradizione ligure" nel definire le manifestazioni storiche, molto "leghista" ma sicuramente altrettanto limitativo della nozione di manifestazione storica.*

*Continuiamo a ritenere la norma inutile, perché facilmente aggirabile (basta cambiare minimamente il nome della manifestazione e cambiare il periodo dell'anno per non ricadere nella categoria di manifestazione straordinaria come definita dal testo del DDL164). Inutile soprattutto perché se alla fine dopo sette giorni di tentativi il Comune decide di fare come ritiene, a prescindere dalla volontà delle associazioni del commercio, non vi è alcun freno reale alla diffusione incontrollata di manifestazioni straordinarie che anzi spesso vedono i Comuni concordi perché possono introitare contributi altrettanti straordinari e movimentare il territorio senza propri oneri. Giudichiamo d'altra parte controproducente la norma perché la rigidità della definizione di manifestazione straordinaria (unica in un anno nello stesso Comune e non replicabile quello dopo), nell'ambito di una tipica posizione protezionistica della Lega, inibisce la semplice possibilità di ripetere manifestazioni non ancora storiche (cioè prive dei 5 anni di "anzianità") nel corso dell'anno e in quello successivo magari di supporto e di promozione reale del territorio e forse anche del tutto gradite al tessuto associativo e che in questo modo non potranno mai assurgere al rango di manifestazione storica oppure saranno destinate a vedere la luce in modo molto rarefatto con un danno per l'economia e l'attrattività di quel territorio.*

*Sarebbe stato meglio, a nostro parere, essere meno rigidi nella definizione di manifestazione straordinaria e più vincolanti nell'intesa con le associazioni. Nota a margine: riteniamo questa continua opera di ramendo del Testo Unico del commercio una prassi sbagliata, una sorta di supermarket dell'emendamento, che rischia di snaturare la fisionomia e il senso complessivo di questa norma di sintesi. D'altra parte denota la mancanza di una visione generale di questa maggioranza che procede a tentoni, spesso alla vigilia di appuntamenti elettorali, senza mai pervenire, se lo ritiene, ad una rivisitazione generale, ma procedendo con un continuo patchwork che rischia di far perdere quella ottica d'insieme da cui nasceva la stessa esigenza del Testo Unico.*

### **Relazione di minoranza (Consigliere Tosi F.)**

*Abbiamo proposto degli emendamenti che sono stati recepiti dall'Assessore di competenza al commercio.*

*Negli ultimi mesi abbiamo assistito, sul territorio ligure, una massiccia apertura di strutture di vendita comprese tra i 1000 e 1500mq.*

*La nostra regione, non è predisposta ad aperture di grandi strutture di vendita come lo sono le vicine Piemonte e Lombardia, ma questo aumento esponenziale di medie strutture di vendita, principalmente di generi alimentari, sta continuamente provocando la chiusura delle piccole attività commerciali che nella loro totalità, sono di proprietà di famiglie le quali si ritrovano a chiudere i battenti a causa della concorrenza spietata che li accerchia.*

*Abbiamo chiesto che venisse introdotto il pagamento di una quota, per ogni nuova apertura delle medie strutture di vendita (1000/1500mq), e che la somma generata, fosse a disposizione del territorio direttamente interessato dalle nuove aperture.*

*Alla fine del comma 2 dell'articolo 26 bis della l.r. 1/2007, è inserito il seguente periodo: "L'importo del contributo per le Medie strutture di vendita di cui al comma 1 deve essere pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, accorpamento e di euro 30,00 per ogni metro quadrato di nuova apertura."*

*4. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: "2 bis. Le modalità e i criteri di riscossione e ripartizione dei contributi di cui al comma 2, che saranno destinati ai territori interessati, sono stabiliti con provvedimento della Giunta e sentite l'A.N.C.I. Liguria e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria."*

*Ci sembrava giusto e doveroso poter tutelare e difendere queste attività, che sono l'ossatura della nostra economia sia a livello nazionale che regionale.*

### **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Sviluppo Economico - Settore Commercio.*